



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 707

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 29 novembre 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 149)</i>	Pag. 5
3 ^a - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i>	» 6
4 ^a - Difesa:	
<i>Plenaria</i>	» 13
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 19
<i>Sottocommissione per i pareri (antimeridiana)</i>	» 21
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 24
<i>Sottocommissione per i pareri (pomeridiana)</i>	» 32
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 34
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:	
<i>Plenaria</i>	» 64
10 ^a - Industria, commercio, turismo:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 65
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 79
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 114
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:	
<i>Plenaria</i>	» 115
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:	
<i>Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)</i>	» 116

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	117
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	118
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	119
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	121

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	126

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE AUTONOMIE LOCALI IN
RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3558 (DECRETO-LEGGE
N. 188/2012 – PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria**211^a Seduta***Presidenza del Presidente*
DINI*La seduta inizia alle ore 9,15.**IN SEDE REFERENTE**(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale**(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale**(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)*

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il relatore TONINI (PD) illustra una serie di proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto odierno) presentate dai relatori per recepire i rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi ieri nella sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, secondo quanto risulta dal resoconto. In particolare l'emendamento 20.0.1 (testo 2) tende a specificare che la riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni da cui proviene il personale dell'istituenda Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo deve fare riferimento alla situazione di diritto e di fatto. L'emendamento 20.14 (testo 2) è stato invece riformulato per inserire la previsione che la istituzione della banca dati per la cooperazione da parte dell'Agenzia medesima deve avvenire senza o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. L'emendamento 24.100 elimina la possibilità per le amministrazioni di appartenenza del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. L'emendamento

24.101 elimina la considerazione del periodo di servizio nell'ambito della cooperazione per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. L'emendamento 25.100 elimina infine le agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente.

Illustra infine l'emendamento 13.100, indipendente dai rilievi della Commissione Bilancio, motivato da ragioni di tecnica legislativa. Esso modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, coordinando la denominazione ivi contenuta di Ministero degli affari esteri con la nuova previsione del disegno di legge del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il relatore MANTICA (*PdL*) interviene per chiarire a sua volta come gli emendamenti nuovi presentati dai relatori siano finalizzati a garantire la copertura finanziaria del testo così come risultante dai lavori svolti dalla Commissione.

Il presidente DINI avverte quindi che, per le vie brevi, è pervenuta alla Presidenza comunicazione che la Commissione bilancio ha testé approvato un parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81, contenente i rilievi che erano emersi nel dibattito di ieri svoltosi presso la medesima Commissione e che gli emendamenti dei relatori, appena illustrati, tendono puntualmente a recepire.

Il presidente DINI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone pertanto in votazione l'emendamento 13.100.

Con successive votazioni sono altresì approvati gli emendamenti 20.0.1 (testo 2), 20.14 (testo 2), 24.100, 24.101 e 25.100.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI propone infine alla Commissione di conferire il mandato ai relatori Mantica e Tonini a riferire favorevolmente in Assemblea sui provvedimenti in titolo, autorizzandoli altresì ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendano necessarie.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,32.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PREDISPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 1744 E 2486**

Art. 13.

13.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, al comma 1, il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

e al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della cooperazione internazionale».

Art. 20.

20.0.1 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche di diritto e di

fatto delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia ai sensi del comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento.

4. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dal comma 2;

b) mediante gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale destinato ad un capitolo di bilancio a tal fine appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

20.14 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 20.

(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa nella gestione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza, è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi generali in materia di aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dal CICS. Il viceministro per la cooperazione allo sviluppo autorizza i singoli interventi su proposta del Direttore dell'Agenzia, salvo nei casi di cui alla lettera f) del comma 5.

3. L'Agenzia svolge i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui

alla presente legge. Per la realizzazione dei singoli interventi, l'Agenzia opera direttamente ovvero avvalendosi dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali di cui al capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa e secondo i criteri di eleggibilità adottati dall'Unione Europea.

4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e che sono tenute a ricorrervi, salvo in presenza di comprovate esigenze di sicurezza, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.

5. Con regolamenti adottati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è approvato lo Statuto dell'Agenzia, predisposto in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, esercitati avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 22;

b) disciplina del rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti autonome dell'Agenzia nel territorio dei Paesi *partner*;

c) definizione dei requisiti professionali del Direttore dell'Agenzia, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione svolta secondo i parametri dell'Unione europea per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché previsione dell'incompatibilità dell'incarico di Direttore dell'Agenzia con l'appartenenza ai ruoli della carriera diplomatica;

d) definizione delle attribuzioni del Direttore dell'Agenzia, prevedendo che tra di esse vi siano l'attribuzione dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

e) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio e determinazione del limite massimo di spesa da destinare alle spese di funzionamento;

f) previsione di una autonomia decisionale di spesa del Direttore dell'Agenzia entro il limite massimo di due milioni di euro;

g) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

h) adozione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a principi civili-stici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse

i) attribuzione a regolamenti interni dell'Agenzia, adottati dal Direttore ed approvati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione;

l) individuazione degli uffici presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia realizza e gestisce una banca dati nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese beneficiario, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.

7. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi tutti i soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 24 e 25 nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, e che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando dei contributi pubblici.

8. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Art. 24.

24.100

I RELATORI

All'articolo 24, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

24.101

I RELATORI

All'articolo 24, comma 4, sopprimere le parole: «, per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio».

Art. 25.

25.100

I RELATORI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 5 e 6.

DIFESA (4^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria**347^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CARRARA*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.**La seduta inizia alle ore 8,50.**AFFARE ASSEGNATO***Sistema pensionistico militare (n. 949)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 50)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente CARRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), osservando innanzitutto che il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto decreto «salva Italia»), prevede, al comma 18 dell'articolo 24, l'emanazione di un regolamento che interessa anche gli appartenenti al Comparto difesa e sicurezza e dei Vigili del fuoco e che è volto ad assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra in questione. Ciò tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.

Per quanto attiene al sistema pensionistico militare, la materia appare particolarmente complessa e delicata, soprattutto in relazione al principio della «specificità» della condizione militare di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. La specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è infatti espressamente riconosciuta ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

Infine, è necessario tenere conto anche di quanto deliberato dal Senato nella seduta antimeridiana dell'Assemblea dello scorso 23 maggio.

Al termine dell'esame di una serie di mozioni sulla disciplina pensionistica del personale dei comparti sicurezza, fu infatti approvato un ordine del giorno *bipartisan* che impegnava il Governo a prevedere, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto Vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento, procedere prima dell'adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il COCER, avviare forme pensionistiche complementari ed avviare altresì, dopo l'emanazione del regolamento in questione e con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale.

Prosegue rilevando che il predetto regolamento sarebbe stato già esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 ottobre. Il successivo 7 novembre, inoltre, il Ministro del Lavoro riferì al riguardo innanzi alle Commissioni riunite I, IV e XI della Camera dei deputati, dando conto delle previsioni per il personale del Comparto difesa e sicurezza. Nel corso della predetta audizione, lo stesso Ministro del Lavoro avrebbe inoltre precisato che, nella predisposizione dello schema di decreto, si sarebbe deciso di eliminare due interventi penalizzanti per il personale del Comparto in materia di riduzione degli incrementi figurativi dell'anzianità di servizio e di ausiliaria.

Stante quanto precede e considerata la particolare complessità della materia, il relatore ribadisce la necessità di operare una verifica di merito, sempre alla luce degli impegni a suo tempo formulati dal Senato. Ciò al fine di poter fornire – se del caso – ulteriori criteri di indirizzo, per il tramite di una risoluzione e prima della stesura definitiva dello schema di decreto in questione.

In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di impegnare il Governo a confermare l'attuale limite di età per la pensione di vecchiaia per i generali di corpo d'armata e di divisione e qualifiche corrispondenti a 65 anni, anziché elevarlo a 66 anni e 7 mesi, in attesa di un complessivo riordino dei ruoli e delle carriere; non istituire eccessive penalizzazioni, prevedendo, in subordine, una soglia di età per l'applicazione delle riduzioni percentuali proporzionalmente più bassa in rapporto ai nuovi limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, prevedere espressamente –in linea con la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011- la non applicazione di eventuali penalizzazioni ai lavoratori che maturino 42 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre 2017, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico, prevedere, fino al 2018, la possibilità di essere collocati in pensione a 55 anni di età anziché a 58 anni onde evitare repentini innalzamenti dell'età minima per andare in pensione, promuovere la celere attivazione della previdenza complementare per il Comparto e promuovere l'istituzione, successivamente all'emanazione del regolamento in que-

stione, di un tavolo di concertazione al fine di definire un progetto di revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia coerente e armonico con le innovazioni apportate in materia pensionistica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) sottolinea l'importanza dell'iniziativa sottesa all'affare assegnato in titolo, che testimonia la particolare attenzione prestata dalla Commissione alla tematica ancorché, allo stato attuale delle cose, l'unico elemento conoscitivo a disposizione sia costituito dall'audizione del ministro del Lavoro tenutasi presso l'altro ramo del Parlamento.

Inoltre, la sollecita approvazione di una risoluzione potrà fornire al Governo importanti ed ulteriori elementi per la predisposizione definitiva dello schema di decreto. Sotto questo aspetto, tuttavia, l'eventuale deliberazione di un ciclo di audizioni dovrebbe aver luogo in tempi particolarmente ristretti.

Conclude ponendosi problematicamente sulla conferma dell'attuale limite di età per la pensione di vecchiaia per i generali di corpo d'armata, ritenendo, per contro, pienamente condivisibili i restanti indirizzi formulati dal Presidente.

Anche ad avviso del senatore DEL VECCHIO (*PD*) l'approvazione di una risoluzione su una tematica così delicata e sentita dal personale rappresenterebbe un'importante testimonianza della vicinanza della Commissione alle esigenze del Comparto difesa e sicurezza.

L'oratore osserva inoltre che ulteriori elementi conoscitivi potrebbero essere eventualmente forniti dall'audizione del responsabile per il personale militare (*PERSOMIL*), concordando sulla necessità di svolgere eventuali audizioni in tempi contenuti.

Il senatore BODEGA (*Misto-SGCMT*) si pronuncia, del pari, in senso favorevole sull'iniziativa intrapresa dalla Commissione, sottolineando il positivo impulso dato dalla Presidenza e la necessità di prestare la massima attenzione alle aspettative del personale del Comparto.

Il senatore TORRI (*LNP*), nel ribadire anch'egli la necessità di pervenire quanto prima all'approvazione di una risoluzione, concorda con i rilievi di problematicità formulati dal senatore Ramponi sulla conferma dell'attuale limite di età per la pensione di vecchiaia per i generali di corpo d'armata.

Conclude auspicando che la revisione dell'intero strumento possa avvenire su basi politicamente condivise, senza strumentalizzazioni di parte e soprattutto avendo riguardo alla serenità ed alle aspettative del personale.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente CARRARA (CN:GS-SI-PID-IB-FI), in qualità di relatore, replica agli intervenuti proponendo uno schema di risoluzione (*pubblicato in allegato*), che recepisce quanto emerso nel corso del dibattito.

Constatato, quindi, che nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pone quindi in votazione, previa verifica del numero legale, il predetto schema di risoluzione, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 949
(DOC. XXIV, N. 50)**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato relativo al sistema pensionistico militare,

premessi che:

l’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011 (cosiddetto «decreto salva Italia») prevede l’emanazione – entro il 31 ottobre 2012 – di un regolamento (d.P.R.), su proposta del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, tra l’altro, per gli appartenenti al Comparto «Sicurezza-Difesa» e dei Vigili del fuoco, «allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento» armonizzandoli con quelli generali introdotti dalla manovra economica in questione per le altre categorie di personale, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti;

l’articolo 19 della legge n. 183 del 2010 riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

il Senato della Repubblica, con l’approvazione dell’ordine del giorno G1 in data 24 maggio 2012, aveva impegnato il Governo, con il parere favorevole del relativo rappresentante (ministro del Lavoro e delle politiche sociali):

1) a prevedere, nell’ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del Comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco esclusivamente con riguardo al solo allungamento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità in relazione ai diritti quesiti e al previgente ordinamento;

2) a procedere, prima dell’adozione del regolamento di cui al punto 1, ad un incontro con i sindacati più rappresentativi e con il Cocer;

3) ad avviare forme pensionistiche complementari, salvaguardando il personale attualmente in servizio già assoggettato al cosiddetto sistema contributivo puro, nei medesimi termini previsti per il personale del Comparto Stato, nel rispetto dei vincoli del bilancio pubblico;

4) ad avviare, dopo l'emanazione del regolamento in questione, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate, un tavolo di concertazione al fine di definire un complessivo progetto di riordino dei ruoli e delle carriere del personale del Comparto sicurezza e difesa e del comparto dei vigili del fuoco;

considerato che:

le recenti disposizioni recate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in tema di riduzione delle facoltà assunzionali delle Forze di polizia, contribuiranno all'innalzamento dell'età media del personale, con conseguenti difficoltà di mantenimento degli attuali elevati livelli di efficienza delle relative Amministrazioni;

impegna il Governo a:

non istituire eccessive penalizzazioni, prevedendo, in subordine, una soglia di età per l'applicazione delle riduzioni percentuali proporzionalmente più bassa in rapporto ai nuovi limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

prevedere espressamente – in linea con la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 216 del 2011 – la non applicazione di eventuali penalizzazioni ai lavoratori che maturino 42 anni di servizio effettivo entro il 31 dicembre 2017, in modo da evitare disparità di trattamento rispetto al restante personale pubblico;

prevedere, fino al 2018, la possibilità di essere collocati in pensione a 55 anni di età anziché a 58 anni onde evitare il repentini innalzamenti dell'età minima per andare in pensione;

promuovere la celere attivazione della previdenza complementare per il Comparto;

promuovere l'istituzione, successivamente all'emanazione del regolamento in questione, di un tavolo di concertazione al fine di definire un progetto di revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia coerente e armonico con le innovazioni apportate in materia pensionistica.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

809^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità di fare il punto sulla situazione degli emendamenti prima di procedere all'ulteriore espressione dei pareri.

Propone pertanto di convocare la Sottocommissione per i pareri, per riprendere nel corso della mattinata i lavori della seduta plenaria.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 11,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione bilancio del Senato è chiamata a rendere un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, al Presidente del Senato in ordine alla correttezza della copertura finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica, rilevando come in sede di prima lettura del provvedimento sia stata svolta la verifica in ordine al rispetto del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta dunque oggetto di un'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Al riguardo, osserva che, per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2013 (comma 6 dell'articolo 11, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi a tale disciplina. In particolare, dall'allegato recante lo schema di copertura nella versione approvata dalla Camera dei deputati si desume che le fonti di copertura del disegno di legge di stabilità 2013 sono costituite da nuove o maggiori entrate dell'articolato e da riduzioni di spese correnti, sia contenute nell'articolato che disposte dalla tabella A. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2013-2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo fissato nella predetta risoluzione.

Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori in termini di saldo netto da finanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2013-2015, devono quindi comunque essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta naturalmente all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delle minori entrate. Le varie norme di cui al disegno di legge di stabilità forniscono complessivamente risorse utilizzate direttamente nello schema di copertura della legge finanziaria (oneri correnti) nonché ai fini del rispetto del vincolo triennale costituito dal saldo netto da finanziare di competenza (bilancio statale); forniscono altresì effetti che rilevano nell'ottica del raggiungimento dei valori di saldo di cassa e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche assunti come obiettivi della manovra per il 2013. Sulla base delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, la discussione parlamentare deve dunque garantire il non peggiora-

mento dei valori di correzione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio dello Stato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale non peggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini di effetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

Rinvia infine per ulteriori approfondimenti alla nota del Servizio del bilancio.

Non essendovi interventi in discussione generale e considerato il parere favorevole del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere che contenga le osservazioni espresse nella sua relazione.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, 29 novembre 2012, alle ore 14,45 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 3578, 3579 e 3588, concernenti disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.

Sottocommissione per i pareri

202^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1744) *TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(2486) *DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale*

(Parere alla 3^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo con osservazione ed in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI, come più volte ricordato, sottolinea che la Commissione si trova nella spiacevole necessità di dare ulteriore corso al provvedimento in titolo in assenza della dovuta relazione tecnica. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore Tancredi a formulare una proposta di parere che tenga conto dei rilievi già evidenziati nella seduta del 18 settembre scorso.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "dotazioni organiche" siano inserite le seguenti: "di diritto e di fatto" e venga soppressa la parola: "interamente";
- all'articolo 24, comma 3, sia soppresso l'ultimo periodo;
- all'articolo 24, comma 4, ultimo periodo, siano sopprese le parole: ", per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio";

Esprime, poi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'intero articolo 25, fatta eccezione per il comma 4, su cui il parere è non ostativo.

La Commissione osserva, altresì, che una corretta formulazione, dal punto di vista della coerenza con il bilancio pubblico, delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 25, richiederebbe un meccanismo di concessione attraverso la procedura a domanda, in modo da renderle compatibili con la previsione di un tetto di spesa, ferma restando, peraltro, la necessità di riferire la relativa copertura al triennio 2013-2015, parametrandola alla disponibilità del fondo nell'arco temporale di riferimento. In merito agli emendamenti approvati dalla Commissione, esprime un parere non ostativo, fatta eccezione per la proposta 20.14, su cui il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola d'invarianza finanziaria, al fine di garantire che la realizzazione e la gestione, da parte dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di un sistema informatico di banca dati, avvenga senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le sole risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

La Sottocommissione approva.

(601-711-1171-1198-B) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, a suo avviso, comportano maggiori oneri le proposte 21.12, 21.13, 41.20 e 41.21 in quanto introducono forme di esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali minimi ovvero facoltà di riscatto di annualità a fini previdenziali, e gli emendamenti 41.5, 41.6, 41.15, 43.7 e 43.8, in quanto prevedono nuove funzioni o spese a carico degli enti pubblici, anche del sistema ordinistico, senza indicare i mezzi per farvi fronte. Rileva inoltre che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 7.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE considera l'emendamento 7.1 potenzialmente fioriero di complicazioni in relazione all'attuale quadro normativo, ma non direttamente produttivo di oneri finanziari, e propone, pertanto, l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il relatore TANCREDI (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.12, 21.13, 41.20, 41.21, 41.5, 41.6, 41.15, 43.7 e 43.8.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**810^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,45.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3570*

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 3570, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante disposizioni vigenti in materia di finanzia e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Comunica inoltre che, in base ad una sommaria analisi della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, il menzionato emendamento 1.900, reca numerose differenze rispetto al testo approvato dalle Commissioni riunite 1^a e 5^a, e che pertanto occorre acquisire dal Governo elementi aggiuntivi, per appurare con esattezza in che cosa consistano le divergenze.

Il senatore MORANDO (*PD*) paventa il timore che il Governo abbia infranto una prassi consolidata nell'attività del Senato, basata sulla sostanziale corrispondenza tra il maxi-emendamento oggetto della questione di fiducia e il testo approvato in sede referente dalle commissioni di merito.

Il senatore BRICOLO (*LNP*) chiede che la 5^a Commissione esamini in maniera approfondita il testo del maxi-emendamento, in modo da fornire all'Assemblea un'informativa puntuale.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,35.

Il PRESIDENTE avverte che è a disposizione della Commissione una relazione tecnica all'emendamento 1.900 corretta rispetto alla versione precedente, che conteneva alcuni errori materiali.

In base a quanto riportato nella versione corretta della Relazione tecnica emergono tre questioni meritevoli di approfondimento: innanzitutto, risultano espunti dal testo del maxi-emendamento le proposte 11.3 (testo 2) e 11.43 (testo 2), approvate in sede referente, in quanto il Governo ritiene che esse determinano effetti onerosi; altresì, nel comma 9-*quater* dell'articolo 1 è stata soppressa la previsione contenuta nell'emendamento 1.12 (testo 2) che disponeva una verifica del Ministero dell'interno sulle istanze per la concessione alle Regioni stato di squilibrio di un'anticipazione di cassa; in terzo ed ultimo luogo, nell'articolo 3 è stato espunto il comma 1-*bis*, recante la clausola di salvaguardia contenuta nell'emendamento 3.99 anch'esso approvato dalle Commissioni riunite 1^a e 5^a.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) chiede un chiarimento sull'articolo 3, comma 4-*bis* in materia di decadenza del collegio dei revisori nelle unioni di comuni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) formula una richiesta di chiarimenti su alcuni profili di merito del maxi-emendamento, tra cui il controllo strategico negli enti locali.

Il PRESIDENTE e il sottosegretario POLILLO forniscono i chiarimenti richiesti.

Il senatore MORANDO stigmatizza il fatto che l'espulsione dal maxi-emendamento del controllo sulla procedura a domanda contenuto nella proposta emendativa 1.12 comporti che l'intera norma sia di fatto priva di un'adeguata copertura, dal momento che si introduce un diritto soggettivo, in capo alle regioni in squilibrio finanziario, di accedere ad un'anticipazione di cassa, senza che il Ministero dell'Interno possa verificare la disponibilità dei fondi necessari a soddisfare la domanda.

Peraltro, tale constatazione assume un carattere ancor più grave se si considera che rimane inserita nel provvedimento la norma introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati che estende ai residenti nei comuni di Ferrara e Mantova la possibilità, inizialmente consentita ai soli comuni del cosiddetto «cratere» interessato dagli eventi sismici nella scorsa primavera, di accedere al fondo di sei miliardi di euro, derivante dalla conversione tra l'ABI e la Cassa depositi e prestiti.

Infatti, risulta paradossale che la Ragioneria generale dello Stato abbia voluto espungere un monitoraggio sulle domande finalizzate ad ottenere le anticipazioni di cassa, senza nello stesso tempo escludere l'accesso al predetto fondo ai residenti nei comuni di Ferrara e Mantova che non abbiano subito alcun danno dal terremoto.

In linea generale, constatata con rammarico che il Governo, con questo maxi-emendamento, ha interrotto una prassi consolidatasi ormai da molti anni volta a garantire che gli emendamenti oggetto delle questioni di fiducia fossero sostanzialmente corrispondenti al testo dei provvedimenti approvati dalle Commissioni di merito, garantendo sia il diritto dei Governi e delle maggioranze di approvare un determinato testo di legge sia il diritto delle minoranze di avere una sede, come quelle delle commissioni referenti, per esaminare i disegni di legge apportandovi adeguate modifiche.

Il senatore MERCATALI (*PD*) evidenzia il rischio che la norma del comma 6-*bis* dell'articolo 11 – che include i comuni di Ferrara e Mantova nel cosiddetto «cratere» – determini l'esclusione dei benefici dei cittadini di altre aree che hanno effettivamente subito dei danni.

Il sottosegretario POLILLO rassicura circa il fatto che l'inclusione nel cosiddetto «cratere» dei comuni di Ferrara e Mantova, è limitata ai soli cittadini che hanno subito danni effettivi: al riguardo, preannuncia l'intenzione del Governo di inserire nel disegno di legge di stabilità 2013 un'apposita disposizione di interpretazione autentica.

Il presidente AZZOLLINI si impegna quindi a riferire all'Assemblea sul maxi-emendamento 1.900, dando conto dei rilievi sollevati nel corso del dibattito, stigmatizzando in ogni modo il mancato inserimento degli emendamenti 11.33 (testo 2) e 11.43 (testo 2) su cui il Governo aveva manifestato comunque delle perplessità già nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto concerne poi le clausole di monitoraggio contenute negli emendamenti 1.12 e 3.99, reputa che un loro inserimento avrebbe rappresentato una maggiore garanzia sul piano della copertura finanziaria.

Infine, rappresenta la necessità di inserire nel maxi-emendamento il contenuto normativo degli identici emendamenti 3.6, 3.8, 3.9 e 3.10, approvati dalle Commissioni 1^a e 5^a e che non risultano inseriti nel testo del maxiemendamento

Sospende quindi la seduta per riferire all'Assemblea nel senso sopra indicato.

La seduta sospesa alle ore 17,20 riprende alle ore 18,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario POLILLO chiede alla Commissione un riesame del parere già espresso sull'emendamento 12.0.3, sottolineando che esso non comporta un appesantimento della struttura del ministero interessato dal punto di vista finanziario.

Il PRESIDENTE, in relazione alle delicate implicazioni della materia del personale dirigenziale, non ritiene vi siano i presupposti per una revisione critica del parere già espresso.

Il rappresentante del GOVERNO riferisce il parere contrario dell'Esecutivo sugli emendamenti 23.0.3, 23.0.10 e 23.0.7, precedentemente accantonati.

Il PRESIDENTE, nel convenire circa l'onerosità della proposta 23.0.7, ritiene, invece, che gli emendamenti 23.0.3 e 23.0.4, in tema di organizzazione del sistema bancario, abbiano effetti solamente indiretti sulle finanze pubbliche e, dunque, vi sia modo di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Si passa, dunque, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25 e seguenti.

Il PRESIDENTE condivide le valutazioni di onerosità degli emendamenti che allargano la platea di beneficiari in materia di imprese *start up*, come anche degli emendamenti 25.88 e 25.89, segnalati dal Relatore.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme al Presidente.

Il senatore AGOSTINI (PD) considera privi di effetti onerosi gli emendamenti 25.74 e 25.75, così come il successivo 26.1.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario alle proposte 26.0.1, 26.3 e 26.0.2, in relazione ai relativi profili di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, con il conforme parere del sottosegretario POLILLO, sottolinea l'onerosità degli emendamenti riferiti agli articoli 27, 28 e 29 segnalati dal Relatore. Rispetto agli emendamenti indicati e riferiti all'articolo 30, esprime altresì l'avviso che si tratti di proposte recanti maggiori oneri sul piano finanziario.

Il sottosegretario POLILLO conviene con il Relatore circa la presenza di effetti finanziari negativi ad opera degli emendamenti riferiti all'articolo 33 da questi segnalati. Invita, inoltre, a considerare gli effetti onerosi anche delle proposte emendative 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14 e 33.15. Più in generale, attira l'attenzione della Commissione sulla particolare delicatezza della materia trattata dalle norme in questione, dal momento che la defiscalizzazione delle grandi opere ivi prevista rappresenta un'iniziativa a carattere sperimentale, dotata di una copertura sulla quale si potrebbero riflettere mutamenti del quadro macroeconomico. Pertanto, sia gli emendamenti che vogliono eliminare una soglia di valore alla predetta defiscalizzazione, sia quelli che intendono ridurla in modo significativo, dovrebbero essere considerati onerosi in relazione ai rischi di copertura finanziaria che comportano.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene non pienamente comprensibile il ragionamento svolto dal sottosegretario Polillo, dal momento che se vi fosse un effettivo problema di equilibrio finanziario, esso dovrebbe riguardare l'intero programma di defiscalizzazione, indipendentemente dalla soglia fissata.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) mette in luce gli effetti virtuosi di incentivo all'investimento che potrebbero scaturire dalla norma in esame, soffermandosi, in particolare, sulla possibilità che un abbassamento della soglia di applicazione porti dei benefici ad un maggior numero di settori infrastrutturali.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), alla luce anche dei chiarimenti forniti dal sottosegretario Polillo, considera corretta l'adozione di un criterio prudenziale quanto all'ambito di applicazione della nuova normativa, da coniugare però con un serio sistema di monitoraggio dell'applicazione concreta della defiscalizzazione, onde consentire eventuali ampliamenti in futuro.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) ricorda come l'articolo 33 del decreto comprenda sia l'incentivo alla programmazione di nuove opere sia la ripresa di iniziative bloccate per questioni di squilibrio del piano economico.

Il PRESIDENTE osserva come la disposizione consenta un intervento anche nei diversi casi nei quali si prevede un contributo pubblico in opere

di cospicue dimensioni e per le quali, anche in relazione all'attuale congiuntura, la provvista è venuta meno. Anche sulla scorta del dibattito intervenuto, suggerisce quindi di dichiarare l'assenza di copertura finanziaria per le proposte 33.13 e seguenti, segnalate dal Relatore come oggetto di necessaria valutazione.

Il sottosegretario POLILLO comunica, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Relatore, che non vi è sufficiente provvista di fondi per le coperture finanziarie indicate dagli emendamenti da 33.0.37 a 33.0.42, 33.0.44, 33.051 e 33.0.63.

Il senatore VACCARI (*LNP*) chiede l'accantonamento, per una più approfondita analisi, delle proposte 34.8 e 34.117.

Il PRESIDENTE dispone, dunque, l'accantonamento degli emendamenti 34.8 e 34.117. Segnala, invece, la necessità di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 34 che il Relatore ha segnalato come comportanti maggiori oneri, con l'eccezione dell'emendamento 34.287 (testo 2) e analogamente sul testo 3, per il quale si dovrebbe prevedere, come condizione per un nulla osta, una specificazione relativa alla necessaria attuale disponibilità delle risorse.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) segnala la necessità di un maggiore approfondimento rispetto alla proposta emendativa 34.0.22.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 34.0.22, mentre segnala la necessità di un parere contrario sulla proposta 34.265 in assenza di una relazione tecnica che dimostri l'assenza di oneri.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) ritiene, invece, che le proposte 34.11 e 34.15 comportino un limitato effetto di irrigidimento di bilancio, e come tali consentano l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE, rilevata la complessità degli emendamenti 34.38 e seguenti, segnalati dal Relatore come bisognosi di una relazione tecnica, si esprime nel senso di rendere un parere contrario senza una compiuta dimostrazione dell'assenza di effetti finanziari. Ritiene, peraltro, che tale contrarietà vada estesa altresì alla proposta 34.16.

Il sottosegretario POLILLO rappresenta la possibilità che vi siano concreti rischi di uno squilibrio finanziario rispetto alla copertura degli emendamenti 34.197 e seguenti, segnalati in tal senso dal Relatore.

Il PRESIDENTE propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 34 per i quali siano necessari chiarimenti in ordine ai pos-

sibili effetti onerosi, alla compatibilità con la normativa europea, alla portata finanziaria, alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché agli effetti sulla finanza locale. In merito agli emendamenti 35.11 e 35.12, considera la modestia dello stanziamento compatibile con le residue possibilità di incidere sulle entrate derivanti dal settore dei giochi e delle accise, e pertanto propone un parere di semplice contrarietà, mentre considera non coperte le proposte 35.17, 35.0.2, 35.0.6 e 35.0.7 in assenza di un'analisi tecnica che ne chiarisca la concreta assenza di effetti finanziari negativi. Conviene, poi, con il Relatore circa l'onerosità degli emendamenti all'articolo 36 che egli ha segnalato come tali.

Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso contrario circa l'effettività delle coperture apprestate dai proponenti agli emendamenti 36.10, 36.11, 36.12, 36.66, 36.82 e 36.0.29.

Il PRESIDENTE rileva la necessità di una relazione tecnica volta a chiarire gli effetti delle proposte 36.58 e 36.0.31 oltre che delle successive 36.62, 36.84 e 36.0.17, in assenza della quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi in senso negativo. Analogamente, considera a sua volta onerosi gli emendamenti 37.16 e seguenti, come tali individuati dal Relatore, e si pronuncia in senso negativo sulle proposte 37.0.20, 37.0.56 e 37.0.79, per le quali lo stesso Relatore aveva individuato la necessità di relazione tecnica, sottolineando che altresì gli emendamenti 37.0.37 e 37.0.78 potrebbero comportare effetti negativi.

Il sottosegretario POLILLO riscontra la richiesta di chiarimenti avanzata dal Relatore circa la congruità della copertura degli emendamenti 37.0.4 e seguenti, esprimendo un avviso negativo circa la sua sussistenza.

Anche circa gli emendamenti riferiti all'articolo 38, il PRESIDENTE concorda con la valutazione di maggiori oneri ascritta dal Relatore alle proposte 38.1 e seguenti, mentre ritiene inadeguata la copertura dell'emendamento 38.10. Non reca, a suo avviso, effetti di finanza l'emendamento 38.6, al contrario della proposta 38.9 (testo 2), sulla quale non si possono escludere effetti negativi in assenza di dettagliata relazione tecnica.

Il relatore LATRONICO (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, dall'articolo 25 all'articolo 38, nonché gli emendamenti precedentemente accantonati 23.0.3, 23.0.7 e 23.0.10, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 23.0.7, 25.1, 25.6, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.52, 25.53, 25.59, 25.60, 25.61, 25.63, 25.64, 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70,

25.71, 25.72, 25.73, 25.76, 25.77, 25.83, 25.84, 25.87, 25.0.1, 25.0.2, 25.88, 25.89, 26.0.1, 26.0.2, 26.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.0.5, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.42, 33.43, 33.44, 33.45, 33.48, 33.0.45, 33.0.46, 33.0.47, 33.0.48, 33.0.49, 33.0.52, 33.0.53, 33.0.54, 33.0.55, 33.0.56, 33.0.57 e 33.0.58, 33.51, 33.52, 33.53, 33.54, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.14, 33.0.15, 33.0.16, 33.0.17, 33.0.18, 33.0.19, 33.0.20, 33.0.30, 33.0.31, 33.0.32, 33.0.33, 33.0.34, 33.0.35, 33.0.50, 33.0.64, 33.0.65, 33.0.66, 33.0.67, 33.0.68, 33.0.69, 33.0.70, 33.0.71, 33.0.72, 33.0.73, 33.0.74, 33.0.75, 33.0.37, 33.0.38, 33.0.39, 33.0.40, 33.0.41, 33.0.42, 33.0.44, 33.0.51, 33.0.63, 34.7, 34.13, 34.16, 34.17 e 34.23, 34.9, 34.10, 34.14, 34.18, 34.22, 34.32, 34.37, 34.39, 34.40, 34.41, 34.43, 34.44, 34.45, 34.53, 34.65, 34.83, 34.97, 34.100, 34.105, 34.107, 34.108, 34.109, 34.110, 34.111, 34.112, 34.113, 34.114, 34.115, 34.118, 34.120, 34.127, 34.129, 34.174, 34.175, 34.176, 34.177, 34.177-bis, 34.178, 34.179, 34.180, 34.181, 34.182, 34.183, 34.184, 34.223, 34.236, 34.246, 34.247, 34.260, 34.264, 34.287, 34.0.1, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.31, 34.0.55, 34.0.57, 34.0.59, 34.0.74, 34.265, 34.38, 34.48, 34.71, 34.76, 34.126, 34.0.8, 34.0.12, 34.0.14, 34.0.33, 34.0.35, 34.0.36, 34.0.37, 34.0.41, 34.0.47, 34.0.50, 34.0.51, 34.0.53, 34.0.71, 34.0.72, 34.197, 34.198, 34.199, 34.200, 34.201, 34.202, 34.203, 34.217, 34.219, 34.267, 34.268, 34.275 (testo 2), 35.17, 35.0.2, 35.0.6, 35.0.7, 36.10, 36.11, 36.12, 36.66, 36.82, 36.0.29, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.22, 36.29, 36.30, 36.31, 36.32, 36.37, 36.41, 36.60, 36.66, 36.70, 36.73, 36.0.4, 36.0.28, 36.0.48, 36.58, 36.0.31, 36.62, 36.84, 36.0.17, 37.16, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.28, 37.0.30, 37.0.37, 37.0.48, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.57, 37.0.65, 37.0.66, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.75, 37.0.81, 37.0.82, 37.0.4, 37.0.7, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.35, 37.0.50, 37.0.51, 37.0.60, 37.0.61, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.73 e 37.0.74, 37.0.20, 37.0.56 e 37.0.79, 37.0.37, 37.0.78, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.14, 38.15, 38.16, 38.18, 38.0.1, 38.0.2, 38.10 e 38.9 (testo 2).

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 23.0.3, 23.0.10, 34.11, 34.15, 35.11 e 35.12.

Sull'emendamento 34.287 (testo 2), il parere è non ostativo, alla condizione, ove applicabile anche all'emendamento 34.287 (testo 3), ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano inserite, nell'ultimo periodo, dopo le parole "risorse", ovunque ricorrano, le parole "a qualsiasi titolo", nonché che siano soppresse, ovunque ricorrano, le parole "a quella data".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 25 a 33 e da 35 a 38, fatta eccezione per le riformulazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 34, il parere è sospeso su tutti quelli segnalati dal Relatore e su cui non è stato espresso parere, mentre è di nulla osta su quelli non richiamati dal Relatore.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti dei Relatori e del Governo nonché sui relativi subemendamenti, e su tutte le riformulazioni».

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

Sottocommissione per i pareri

203^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 20,20.

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in pare non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 17 luglio.

Il presidente AZZOLLINI dà lettura di alcune note consegnate dal Rappresentante del governo che escludono l'insorgenza di effetti onerosi derivanti dagli emendamenti al provvedimento in titolo segnalati dal relatore.

Il senatore MORANDO (PD), nel ritenere non del tutto convincenti le argomentazioni del Governo, chiede che la valutazione di nulla osta sulle proposte emendative 2.0.100 e 2.0.100 (testo 2) sia condizionata,

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Morando ed aggiunge che sulla base delle note del Governo devono essere condizionati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione anche gli emendamenti 5.0.200, 5.0.200 (testo 2) e 5.0.200/1 con la soppressione del comma 4 evidentemente oneroso.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PICHETTO FRATTIN (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 2.0.100/11, 2.0.200/10 e 5.0.11.

In relazione agli emendamenti 2.0.100 e 2.0.100 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria al comma 5 mentre in relazione ai commi 8 e 8-bis occorre chiarire che gli oneri derivanti dalle due norme sono a carico dei bilanci degli enti parco.

In relazione alle proposte 5.0.200 e 5.0.200 (testo 2) e 5.0.200/1 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 20,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria**407^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre 2012

(Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare nuovamente in sede referente il disegno di legge in titolo per effetto del rinvio disposto dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre ultimo scorso. Propone quindi di considerare acquisita la fase referente già svolta sul disegno di legge n. 3519 per quanto riguarda le relazioni introduttive e la discussione generale. Come già emerso nella precedente seduta, la Commissione assume come testo base della nuova sede referente il testo già deliberato per la discussione in Assemblea, pubblicato in allegato al resoconto.

Ribadisce altresì anche la proposta di prevedere un termine breve per la presentazione degli emendamenti, da fissare, in via indicativa, tra le 18 di oggi e, al più tardi, la mattinata di domani, tenendo presente l'esigenza di investire quanto prima la Commissione dell'esame delle proposte politiche che saranno presentate e anche a garanzia dell'utilità dell'ulteriore fase procedurale in corso. Conferma inoltre il proprio orientamento, già preannunciato nella seduta di ieri, a operare un vaglio sull'ammissibilità degli emendamenti presentati in relazione al testo in esame.

Informa infine la Commissione che rimane ancora impregiudicata la questione circa la possibilità che l'ulteriore esame in sede referente del disegno di legge possa essere considerato compatibile con la sessione di bilancio, di cui è imminente l'inizio.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), a nome della propria parte politica, dissente dalla proposta presidenziale di considerare acquisita la discussione generale già svolta in precedenza, con l'ovvio effetto di precludere tale fase procedurale nel corso dell'attuale esame. Sottolinea infatti che la Commissione deve tener conto delle preoccupazioni e delle valutazioni critiche che sono state formulate durante la discussione in Assemblea, anche da parte di componenti della maggioranza, riguardo ad aspetti qualificanti della delega. Ritiene evidente che da tali riflessioni tragga origine la decisione – assunta dalla maggioranza in seno alla Conferenza dei Capigruppo – di rinviare il disegno di legge in Commissione, ritenendo peraltro doveroso ribadire la correttezza e il carattere propositivo dell'atteggiamento assunto dalla Lega sia nel corso del precedente esame in Commissione che durante la discussione in Assemblea sul provvedimento.

Nel merito, ribadisce la critica già a suo tempo formulata in merito al carattere eccessivamente limitato e specifico della delega, che reputa non superata neanche per effetto delle modifiche approvate in precedenza dalla Commissione, giacché non si è registrato il necessario consenso sulle proposte con cui la Lega intendeva arricchire il testo, in particolare con l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare. Tali motivazioni sorreggono a suo parere l'esigenza di consentire alla Commissione un'ampia discussione nel merito, non limitando l'esame alla sola fase emendativa e prevedendo inoltre la possibilità di discutere le proposte emendative senza filtri precostituiti, ove esse siano tali da recepire e formalizzare i rilievi critici emersi in Assemblea. Un'eventuale decisione presidenziale, dal difforme tenore, comprimerebbe, a suo avviso in modo non giustificato, il diritto di tutte le componenti politiche della Commissione di svolgere un dibattito aperto e finalizzato a migliorare il testo della delega.

Per tali motivi chiede anche di prevedere un termine per gli emendamenti più ampio di quello prospettato dal Presidente, anche considerato che, allo stato attuale, non risulta acclarato in modo non equivoco che l'esame del provvedimento debba essere sospeso durante la sessione di bilancio. In ogni caso, giudicando inopportuna una sovrapposizione con la sessione di bilancio, preannuncia l'impegno della propria parte politica a favorire – all'eventuale ripresa dell'esame – una celere conclusione dell'*iter* in Commissione, a condizione che vi sia il consenso della maggioranza e del Governo a concordare delle modifiche migliorative del testo.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) osserva che l'intervento svolto dal senatore Paolo Franco – al quale conferma la propria personale stima – desta forti perplessità, giacché all'analisi della situazione da lui svolta sembra sfuggire il carattere totalmente inedito della decisione di rinviare il provvedimento in Commissione, sulla base di una deliberazione della

Conferenza dei Capigruppo senza una formale deliberazione da parte dell'Assemblea. Al contrario, in Aula sono state formalmente votate e respinte le questioni pregiudiziali tendenti a precludere la discussione del disegno di legge ed è stato possibile svolgere solo in parte un dibattito sul testo, peraltro in presenza di un limitato numero di emendamenti. La decisione sul rinvio ribalta e vanifica l'accordo politico raggiunto in Commissione, peraltro mai formalmente sconfessato dall'Assemblea, e non sembra sorretta da una reale motivazione, salvo quella di guadagnare tempo per far decantare le tensioni interne a una parte politica della maggioranza. Esprime quindi scetticismo in merito alla possibilità che una pura contingenza politica possa tradursi ed essere formalizzata in una proposta di modifica.

Interloquisce brevemente il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), il quale fa presente che la decisione sul rinvio è stata assunta in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo dai rappresentanti della maggioranza, con il pieno consenso dei rappresentanti del Partito democratico. Non accetta dunque tesi o ricostruzioni tendenti a far ricadere sulla propria parte politica la responsabilità per il rinvio del disegno di legge in Commissione.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), riprendendo il proprio intervento e pur dando atto al senatore Paolo Franco della fondatezza del rilievo svolto, rimarca tuttavia che ciò non muta la sostanza del proprio ragionamento politico in merito all'analisi della situazione che si è venuta a determinare. Quindi, per superare l'attuale fase d'*impasse*, ritiene lineare e pienamente condivisibile il percorso d'esame proposto dal presidente Baldassarri e preannunciato già nella seduta di ieri, dando per acquisite la discussione svolta e le determinazioni già assunte dalla Commissione, salva la possibilità di discutere temi non affrontati in precedenza, attraverso la presentazione di specifiche e nuove proposte emendative, da sottoporre quanto prima all'esame della Commissione.

In ogni caso, se si dovesse decidere di considerare riaperta la fase della discussione generale, ritiene necessario concentrarla ed esaurirla in un'apposita seduta da convocare nel pomeriggio di oggi – stante l'attuale esigenza di accelerare l'*iter* del provvedimento – preannunciando l'orientamento del proprio Gruppo a non intervenire in tale fase. Richiede che successivamente si provveda a fissare un termine breve per gli emendamenti, non ritenendo fondata la richiesta di prevedere un ampio arco di tempo, in base all'ovvia constatazione che, se sono già stati individuati specifici profili di delega da correggere, la formulazione dei relativi emendamenti non dovrebbe richiedere molto tempo. Sottolinea l'obiettivo di consentire quanto prima alla Commissione di valutare e discutere reali proposte di modifica in modo da licenziare il testo in tempo utile affinché la discussione ne sia ripresa in Assemblea in tempi brevi, atteso che la Presidenza di turno nella seduta del 27 novembre non ha escluso esplicitamente la possibilità di esaminare la delega contestualmente alla sessione di bilancio.

Viceversa, se il problema è di natura politica e richiede una fase di sospensione per far decantare le tensioni interne ad alcune componenti politiche della maggioranza, sottolinea che tale onere deve ricadere nella fase di confronto in Assemblea, perché, in caso contrario, si rischia di impedire alla Commissione di svolgere il proprio lavoro di approfondimento, che nella fase attuale si deve limitare all'esame delle questioni poste con gli emendamenti. Al riguardo ribadisce l'orientamento della propria parte politica a non presentare emendamenti e auspica che anche il Partito della libertà si attenga a tale linea politica, contribuendo ad assicurare l'approvazione del provvedimento in tempo utile in Senato. Ritiene fondamentale un impegno comune su tale fronte per smentire le affermazioni degli organi di informazione sul definitivo abbandono del provvedimento.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime l'auspicio che l'attuale fase di disagio politico possa essere superata quanto prima e, a nome della propria parte politica, si dichiara contrario alla richiesta di riapertura della discussione generale, sottolineando, per quanto di suo interesse, di non avere considerazioni ulteriori da aggiungere rispetto a quelle già espresse nella fase precedente. Concorda quindi con l'orientamento secondo cui la Commissione dovrebbe concentrarsi nell'esame degli emendamenti e al riguardo chiede alla Presidenza di chiarire i criteri in base ai quali valutarne l'ammissibilità.

Il presidente BALDASSARRI, ribadisce che si riserva una valutazione rigorosa nello scrutinio di ammissibilità degli emendamenti, in base al principio secondo cui la medesima Commissione non può essere chiamata a esprimersi nuovamente su proposte, ove esse siano formalmente e sostanzialmente identiche ad altre già oggetto di esame, tenuto ovviamente conto della diversità del testo in esame rispetto a quello originario della Camera dei deputati. Peraltro giudica evidente come esse possano essere liberamente e autonomamente riproposte per la discussione in Assemblea, attesa l'indubbia diversità della sede e dell'organo. Rimarca infatti che l'adozione di un criterio di ammissibilità dall'opposto tenore potrebbe rappresentare un non auspicabile precedente.

Il sentore LANNUTTI (*IdV*), a nome della propria parte politica, rimarca innanzitutto che non è mutato il più generale giudizio critico sull'azione di politica economica del Governo, cogliendo l'occasione per stigmatizzare la recente affermazione del presidente del Consiglio Monti sul rischio che l'assistenza sanitaria pubblica non possa essere garantita a tutti i cittadini. Nel merito della delega, nel testo definito in Commissione, ribadisce che si deve operare una valutazione articolata, giacché in essa sono presenti disposizioni sicuramente condivisibili, come quelle sul contrasto di interessi in ambito tributario, sulla stabilizzazione del cinque per mille e sull'introduzione del richiamo ai principi giurisprudenziali in materia di abuso del diritto, oltre ad altre previsioni che tengono conto delle esigenze avanzate dalle parti sociali. Si dichiara quindi contrario alla de-

finizione di qualunque percorso procedurale che metta a rischio la positiva conclusione dell'esame. Concorda pertanto con il relatore Barbolini sull'esigenza che la Commissione – nel pieno rispetto delle procedure e delle prassi previste – licenzi quanto prima il testo per la sua successiva discussione in Assemblea.

Il senatore LAURO (*PdL*) giudica pienamente condivisibile il percorso d'esame prospettato dal Presidente, che ritiene chiaro e rispettoso delle previsioni regolamentari e in grado di soddisfare l'esigenza di dedicare un approfondito esame alle proposte emendative che pongono questioni nuove. Richiama peraltro l'attenzione della Commissione sul fatto che competono ad altre sedi le valutazioni in merito alla possibilità di proseguire l'esame del disegno di legge durante la sessione di bilancio. La Commissione deve infatti attenersi ai suoi compiti istituzionali, valutando l'opportunità di apportare modifiche migliorative al testo, sulla base di proposte non esaminate in precedenza. Rispetto a tale obiettivo, concordando con il relatore Barbolini, non ritiene condivisibile riaprire la fase della discussione generale e ne sottolinea la non compatibilità con l'obiettivo e il percorso già delineati dal Presidente. Conviene quindi con la definizione di un breve percorso d'esame e con la fissazione di un termine non ampio per gli emendamenti, escludendo dall'esame le proposte già oggetto di un voto negativo in Commissione. Ritiene infatti che, attraverso l'indicata soluzione procedurale, la Commissione rispetti pienamente il mandato ricevuto dall'Assemblea.

Il senatore MUSI (*PD*) chiede alla Presidenza di indirizzare una formale sollecitazione ai Commissari di maggioranza e di minoranza, attualmente non presenti in Commissione, richiamandone l'attenzione sull'esigenza di assicurare una maggiore partecipazione alle sedute dedicate all'esame della delega, altrimenti si legittima l'impressione che si intenda adottare soltanto un comportamento strumentale in Assemblea, con la formulazione di critiche pretestuose al provvedimento in esame, senza la reale volontà e disponibilità a darvi un seguito nella successiva discussione in Commissione. Tenuto conto delle richieste avanzate dalla Lega e dalle possibili limitazioni imposte dall'inizio della sessione di bilancio, sottopone alla Presidenza la possibilità di prevedere un calendario dei lavori molto concentrato, impegnando la Commissione anche nel fine settimana. In tal modo osserva che, acquisito l'orientamento di tutti i Gruppi su tale proposta, si potrà realmente comprendere se vi è la disponibilità a lavorare in Commissione.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che è compito della Presidenza verificare la presenza del prescritto numero di senatori nelle diverse sedi e fasi procedurali, limitandosi solamente ad acquisire le presenze dei singoli per ciascuna delle sedute previste. Infatti l'invio di una sollecitazione a garantire una maggiore presenza ai lavori della Commissione ri-

tiene sia prerogativa e compito specifico dei rappresentanti di ciascun Gruppo ma non della Presidenza.

Il senatore COSTA (*PdL*) concorda con l'orientamento contrario alla riapertura della discussione generale e ritiene che la Commissione, nel definire un percorso d'esame della delega, si attenga scrupolosamente al mandato ricevuto dall'Assemblea, esprimendo l'auspicio che su tale punto si possa raggiungere una soluzione condivisa.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene doveroso operare un forte richiamo alla cultura del rispetto delle regole, unica in grado di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni parlamentari. Sotto tale profilo, ritiene che il rinvio della delega in Commissione abbia dato luogo a un momento di particolare disagio politico, vanificando nella sostanza il lavoro svolto in precedenza. Rimarca criticamente che il metodo del rinvio in Commissione di testi proposti all'Assemblea ha rappresentato negli ultimi tempi un esempio negativo che ha caratterizzato i lavori di una specifica Commissione permanente. In generale si può argomentare che la frequenza dei rinvii di testi definiti in sede referente pone una questione di scarsa rappresentatività politica o, in subordine, di insufficiente capacità decisionale delle Commissioni permanenti. Rispetto a tale evenienza, rimarca il valore positivo del metodo di lavoro seguito dalla Commissione, la quale, attraverso un ampio e costruttivo confronto e anche grazie alla conduzione della Presidenza, ha sempre dimostrato la capacità di raggiungere soluzioni di sintesi su questioni politicamente controverse. Nella situazione attuale ritiene quindi assolutamente fondamentale salvaguardare la serietà del metodo di lavoro della Commissione, a fronte di una decisione sul rinvio della delega che non appare pienamente in sintonia con le procedure e le prassi previste.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto della comune indicazione secondo cui la Commissione deve attenersi al mandato ricevuto dall'Assemblea, osserva che non si può esimere dal dichiarare aperta la discussione generale sulla delega, anche se si è in presenza della richiesta avanzata da una sola parte politica e nonostante gli orientamenti complessivamente espressi siano di tenore contrario.

Per tale motivo, dando per acquisiti gli interventi introduttivi dei relatori, dichiara aperta sin d'ora la discussione generale e propone di convocare un'ulteriore seduta alle 14 per proseguire tale fase. Sempre alla luce delle esigenze emerse, propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 di oggi, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3519.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

**TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3519**

NT

LA COMMISSIONE

DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN
SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO
ALLA CRESCITA

Articolo 1.

*(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, procedura
e disposizione finanziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati secondo i principi e criteri direttivi indicati nella presente legge, nel rispetto dei principi dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di dieci giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con

eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

(Revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti;

b) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;

c) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

d) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;

e) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:

1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;

1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);

2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:

2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;

2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;

3) per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, mediante un processo estimativo che:

3.1) considera i particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione;

3.2) considera il complesso di vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione e al restauro;

3.3) considera l'apporto alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico nazionale;

4) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, mediante un processo estimativo che tenga conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;

f) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che:

1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei

beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;

2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l'applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

g) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche al fine di validare le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera e), numero 1.2), e lettera f), numero 1), e di prevedere procedure pregiudiziali per la definizione delle controversie, e modificare la loro composizione, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia del territorio e di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria eventualmente indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, nonché di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa;

b) assicurare la collaborazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, volti a stabilire modalità e tempi certi per il rispetto di tali piani;

c) prevedere per l'Agenzia del territorio la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini professionali nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;

d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia del territorio, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

e) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della collaborazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

f) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati;

g) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicate le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

h) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

i) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano, in sede di revisione generale del catasto, la possibilità per il contribuente di richiedere, in sede di autotutela, una rettifica delle nuove rendite attribuite, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza;

l) prevedere, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 2 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

4. Al fine di consentire all'Agenzia del territorio l'espletamento dei compiti di cui al comma 2, all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;

b) ai commi 3 e 4, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2013».

5. L'efficacia dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è differita al 30 giugno 2013.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 466.000 euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si prov-

vede rispettivamente a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 7 e sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 8.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 4, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 466.000 euro per l'anno 2012.

8. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

9. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a:

a) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;

b) prevedere che i risultati siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;

c) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:

1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;

3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;

4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;

5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.

d) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligazione tributaria, definendo attraverso i decreti legislativi di attuazione le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di implementazione.

10. Il Governo redige annualmente un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva da presentare al Parlamento contestualmente al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, distinguendo tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, il Governo redige altresì annualmente un rapporto, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per tale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi.

12. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità di tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'at-

tuazione del comma 11 e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti.

13. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme di attuazione dei criteri di delega di cui ai commi 9 e 12 con le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni.

Articolo 3.

(Disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, tutoraggio, semplificazione, revisione del sistema sanzionatorio e revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la revisione delle vigenti disposizioni antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell'abuso del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione;

b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:

1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell'operazione abusiva;

2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l'operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell'operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda del contribuente;

c) prevedere l'inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a) all'amministrazione finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere il relativo risparmio di imposta;

d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che gravi sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;

e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva nella motivazione dell'accertamento fiscale, a pena di nullità dell'accertamento stesso;

f) prevedere specifiche regole procedurali che garantiscano un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni.

3. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 2, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.

5. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 4 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio.

6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

7. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini di una migliore tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri.

8. Il Governo è delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1:

a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue;

b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità;

c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo alla tempistica dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Il Governo è delegato a procedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, alla revisione del sistema sanzionatorio penale secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo: la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità; l'estensione, ai beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari, della possibilità, per l'autorità giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale tali beni agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.

10. Il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

11. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento dei controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carousel, nonché degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili;

b) previsione dell'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzamento del contraddittorio nella fase di indagine e subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;

c) potenziamento e razionalizzazione dei sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;

d) potenziamento dell'utilizzo della fatturazione elettronica.

12. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate degli enti locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ampliamento dell'istituto della conciliazione giudiziale relativamente alle controversie tributarie di competenza delle commissioni tributarie;

b) miglioramento dell'efficienza delle commissioni tributarie attraverso la ridistribuzione territoriale del personale giudicante;

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

2) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di riscossione, nonché adeguati

strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione dei principali elementi dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi secondo le modalità e nella misura massima stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso;

4) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti;

5) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

6) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;

d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;

e) progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio;

f) previsione della non pignorabilità dei beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni, necessari al proseguimento dell'attività economica;

g) ampliamento della possibilità di rateizzazione, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi.

Articolo 4.

(Revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette; giochi pubblici)

1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci;

b) istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive, comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni;

c) previsione di possibili forme di opzionalità.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini dell'assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti, ed estensione del regime fiscale previsto per le

procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati;

b) revisione della disciplina impositiva riguardante le operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento all'individuazione della residenza fiscale, al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate, al regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato, al regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati, al regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere, al regime dei lavoratori all'estero, al regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle di soggetti non residenti insediate in Italia, nonché al regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero;

c) revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici;

d) revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.

4. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, ai fini della semplificazione, dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;

b) attuazione del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsto dall'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE.

5. Il Governo è delegato, altresì, ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per la revisione delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, nonché delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione delle aliquote;

b) accorpamento o soppressione di fattispecie particolari.

c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riunendo tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.

7. Il riordino di cui al comma 6 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali;

b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;

c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;

d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, nonché in materia di disciplina relativa alle corse ippiche e di disciplina relativa agli obblighi di rendicontazione;

e) definizione delle competenze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi autorizzati all'offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, per le tipologie di controlli da effettuare nei medesimi esercizi, al fine di garantire regole trasparenti ed univoche da attuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, e per la salvaguardia dei profili di pianificazione urbanistica e la valutazione dell'impatto sociale propri delle amministrazioni comunali;

f) rivisitazione degli aggu e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;

g) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche

cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni;

h) riordino e implementazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;

i) riordino e implementazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;

l) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla funzione di raccolta lecita del gioco;

m) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:

1) istituzione dell'Unione ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo dell'Unione ippica italiana sia improntata a criteri di rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;

2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti all'Unione ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché all'Unione ippica italiana, anche in collaborazione con l'Amministrazione economico-finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ipiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

Articolo 5.

(Fiscalità ambientale)

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, anche in funzione del contenuto di carbonio, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

Plenaria**408^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(3519) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 27 novembre 2012

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di non concludere la discussione generale nell'odierna seduta, onde consentirgli di intervenire la prossima settimana, e di prevedere un più ampio termine per la presentazione degli emendamenti, stante la mancanza di un chiarimento definitivo in merito alla possibilità di proseguire l'esame del disegno di legge nel corso della sessione di bilancio.

Preannuncia l'intenzione della propria parte politica di riservarsi la presentazione di emendamenti dal contenuto più ampio, diversamente dall'orientamento assunto nella precedente sede referente, in base al quale si era deciso di limitare le proposte di modifica al testo trasmesso dalla Camera. Più nel dettaglio gli emendamenti potranno contenere interventi sulla struttura impositiva dei tributi con l'obiettivo di modificare radicalmente il carattere della delega, trasformandola in una riforma organica e complessiva del sistema tributario.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti è già stato fissato e che la discussione generale è stata già dichiarata aperta.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara la contrarietà della propria parte po-

litica a che si riapra la fase della discussione generale, che a suo avviso si dovrebbe considerare già sostanzialmente esaurita nella precedente fase di trattazione. Preso comunque atto della decisione assunta dalla Commissione, preannuncia che non intende intervenire nella discussione generale.

Il presidente BALDASSARRI, nel prendere atto della posizione politica espressa dalla senatrice Germontani, ribadisce le determinazioni concordemente assunte dalla Commissione nell'odierna seduta antimeridiana, per quanto riguarda sia l'apertura della discussione generale sia la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore VEDANI (*LNP*) attira l'attenzione sul fatto che la discussione del disegno di legge in Assemblea ha evidenziato il profondo disagio, da parte di alcuni settori della maggioranza, ad approvare una delega non sufficientemente circostanziata. Successivamente si è addivenuti alla decisione, assunta in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, di rinviare il disegno di legge in Commissione, concordando con quanti ne hanno rilevato il carattere totalmente inedito. Segnala peraltro che nel corso della seduta d'Assemblea in cui è stato comunicato il rinvio in Commissione non è stata data risposta ai quesiti posti dal presidente Baldassarri in merito ai contenuti e alle finalità della nuova fase d'esame a cui è stata chiamata la Commissione.

Il presidente BALDASSARRI puntualizza che la Presidenza di turno nella ricordata seduta dell'Assemblea si è rimessa alle determinazioni della Commissione, la quale ha già provveduto a definire un percorso d'esame del disegno di legge assumendo come testo base quello proposto all'Assemblea.

Il senatore VEDANI (*LNP*), pur prendendo atto di tali puntualizzazioni, invita a considerare che la discussione che ha avuto luogo in Assemblea non ha prospettato alcun tipo di preclusione all'esame in Commissione in relazione ai tempi e alle modalità della discussione. Pertanto la scelta di limitare il dibattito e la stessa proponibilità degli emendamenti non si giustificano a suo parere considerato il rischio che, in tal modo, si approverebbe di nuovo il testo di una delega legislativa caratterizzato da un'innegabile genericità dei principi e dei criteri direttivi. Per tale motivo la Lega si riserva di ripresentare, con opportune modifiche, gli emendamenti già proposti nella precedente sede referente, ribadendone il carattere costruttivo e migliorativo e non ritenendo quindi giustificata l'ostilità preconcetta già dimostrata dal Governo e dalla maggioranza.

Per uscire dall'attuale momento d'*impasse*, ritiene pregiudiziale che si attenda un chiarimento politico all'interno del Partito della libertà, in merito all'esame del disegno di legge, consideratone il carattere dirimente ai fini del prosieguo dei lavori. Gli appare funzionale a tale obiettivo la previsione di tempi più adeguati per concludere l'esame del disegno di

legge e per trasmettere all'Assemblea un testo più efficace e politicamente condiviso, superando i *diktat* finora imposta dal Governo.

Chiarisce infine che la propria parte politica è disponibile a concentrare la discussione su pochi e specifici emendamenti, concordando con il Governo e la maggioranza le modifiche da apportare a singoli profili della delega, in modo da valorizzare realmente il lavoro della Commissione. Ricorda infatti che nella precedente fase d'esame in sede referente molti emendamenti, pur interessanti e condivisibili, sono stati trasformati in ordini del giorno a causa della contrarietà del Governo, vanificandone completamente la portata e il significato.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ribadito di aver dichiarata aperta la discussione generale, chiede al senatore Vedani se intende proseguire il proprio intervento in tale fase procedurale.

Il senatore VEDANI (*LNP*), intervenendo nella discussione generale, svolge alcune considerazioni in merito alla posizione della propria parte politica sul testo della delega. In primo luogo, ritiene si debba prestare maggiore attenzione al profilo dell'equità fiscale in relazione alle famiglie numerose, richiamando le ragioni di opportunità che suggeriscono di accogliere la proposta della propria parte politica di introdurre un meccanismo basato sul quoziente familiare per redistribuire il carico complessivo. Rimarca che un altro tema attiene agli strumenti di contrasto dei fenomeni di ludopatia, ricordando la convergenza di molti Gruppi sull'opportunità di intervenire. Rammenta altresì le valutazioni critiche in merito alla genericità della parte di delega sui trasferimenti perequativi, nella quale manca ogni riferimento a criteri più specifici come quello della reale e documentata capacità fiscale dei territori. Richiama poi anche il rischio di non riuscire a garantire l'invarianza del carico fiscale in sede di attuazione della delega se parallelamente non si riduce in modo strutturale il livello della spesa. Lamenta inoltre anche la presenza di materie sostanzialmente estranee, come l'ippica, e, al contrario, il mancato accoglimento della proposta di diversificare il regime di tassazione tra banche commerciali e banche d'affari. Successivamente rimarca in termini critici anche la reiezione della proposta di prevedere specifici strumenti di tutela giurisdizionale a favore del contribuente contro l'erronea attribuzione delle rendite catastali.

Su un piano più generale ritiene che tutte le forze politiche presenti in Commissione debbano approfittare dell'attuale fase d'esame per individuare specifici profili di delega da correggere, in modo da dare al Governo principi e criteri direttivi più puntuali. In proposito precisa che l'azione della propria parte politica non è stata mai finalizzata a creare divisioni o contrasti in Commissione ma, al contrario, a ricercare il maggiore consenso possibile. Sotto tale profilo, segnala che dal dibattito svolto è emersa una sostanziale condivisione sulle finalità dell'intervento di delega ma non si è voluto tuttavia consentire un confronto più aperto nella scelta e nella messa a punto degli interventi, ricalibrando adeguatamente i principi di delega.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) ritiene necessario poter disporre di un tempo adeguato per predisporre e presentare i propri emendamenti e chiede quindi alla Presidenza di consentirgli di intervenire la prossima settimana in discussione generale anche per poter dar conto complessivamente di tali proposte, in linea con il mandato conferito dall'Assemblea a migliorare il testo della delega.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto della richiesta di consentire la prosecuzione della discussione generale anche nella prossima settimana, ritiene necessario acquisire l'orientamento dei Gruppi su di essa.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), considerato che, per quanto finora emerso dall'intervento del senatore Paolo Franco, l'obiettivo sembra essere quello di disporre di tempi adeguati per l'illustrazione degli emendamenti, ritiene più corretto concludere la discussione generale nell'odierna seduta, dedicando la prossima settimana alla fase d'esame delle proposte di modifica.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), a nome del proprio Gruppo, pur ammettendo la legittimità della richiesta di poter preparare l'intervento in illustrazione degli emendamenti, rimarca tuttavia che, a tal fine, non risulta appropriato fare riferimento alla fase procedurale della discussione generale, anche considerato che la propria parte politica non ha alcuna intenzione di comprimere i tempi da dedicare all'esame degli emendamenti. Inoltre ritiene che lasciare aperta la discussione generale fino alla prossima settimana non sarebbe utile ai fini della celerità dei lavori né gioverebbe alla loro serietà.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto del prevalente orientamento emerso, dichiara formalmente conclusa la discussione generale e preannuncia l'intendimento di consentire il più ampio tempo possibile per l'illustrazione degli emendamenti, in modo da concentrare i lavori della Commissione sul merito delle proposte di modifica.

Il relatore BARBOLINI (*PD*), anche a nome del relatore Sciascia, rinuncia all'intervento di replica.

Il sottosegretario CERIANI rinuncia alla replica.

Il senatore MUSI (*PD*) chiede già di valutare un calendario dei lavori per la prossima settimana sulla base del numero degli emendamenti che saranno presentati, prevedendo, ove necessario, la convocazione di sedute notturne.

Il presidente BALDASSARRI reputa prematura la richiesta, giacché non è stata ancora sciolta la riserva in merito alla possibilità di proseguire l'esame della delega nel corso della sessione di bilancio. In ogni caso, ri-

tiene opportuno rimettere all'Ufficio di Presidenza la valutazione sull'organizzazione dei lavori, in base agli emendamenti che saranno proposti e alle determinazioni circa la possibilità di continuare l'esame della delega.

Il senatore LAURO (*PdL*), a nome della propria parte politica, dichiara di condividere il percorso prospettato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1551

Il presidente BALDASSARRI comunica che in data odierna è pervenuta la comunicazione della Presidenza del Senato con la quale è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1551, nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera fatta pervenire dal Ministro per i rapporti con il Parlamento. Più nel dettaglio, con la predetta missiva, il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che l'autorizzazione del Governo al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge è condizionata al recepimento di una modifica richiesta dal Ministero della giustizia.

Pur rinviando alla sede propria l'approfondimento di tale questione, dopo aver dato lettura alla Commissione del testo della modifica proposta, ritiene che sia inaccettabile dal punto di vista politico. Sotto tale profilo, preannuncia di proporre alla Commissione di rinunciare all'esame in sede deliberante e a dare mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo non modificato.

Il sottosegretario CERIANI ritiene necessario esplicitare alla Commissione le ragioni che hanno condotto alla formulazione della proposta di modifica. Il disegno di legge prevede infatti l'annullamento della procedura esecutiva e del ruolo per la riscossione dei tributi, facendo presente, al riguardo, che il Ministero della giustizia ha ritenuto necessario specificare nel testo del provvedimento che, ad eccezione del caso di un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, occorre riconoscere all'ente impositore il potere di riscrivere al ruolo le somme già discaricate, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione. Reputa opportuno chiarire ulteriormente che il disegno di legge interviene sulle procedure di riscossione coattiva intraprese da Equitalia in base al ruolo emesso da diverse categorie di enti impositori. Secondo il Ministero della giustizia non sarebbe opportuno disporre l'annullamento *sic et simpliciter* del ruolo esattoriale, salvo ovviamente il caso che il ruolo stesso non presenti un originario vizio di nullità, e occorrerebbe pertanto riservare all'ente impositore il diritto di emettere un nuovo ruolo.

Ribadisce di aver voluto esporre alla Commissione il percorso logico seguito per la modifica proposta, pur giudicando legittimo il timore che il

suo accoglimento potrebbe ridurre la portata del testo definito in sede referente.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dopo aver stigmatizzato il ritardo con il quale è stato deciso il trasferimento in sede deliberante, ritiene che la Commissione debba respingere la modifica richiesta dal Governo, non solo perché non condivisibile nel merito, ma anche per valorizzare il lavoro svolto dalla Commissione con la fattiva collaborazione del sottosegretario Ceriani e del dottor Befera.

Il senatore MUSI (*PD*), fermo restando che la Commissione procederà nella sede propria all'esame di merito, ritiene particolarmente grave che il Ministero della giustizia ignori sistematicamente gli obblighi previsti dalla normativa generale sui procedimenti amministrativi a definire tempi certi per rispondere alle istanze dei cittadini, osservando che, probabilmente in tal modo, si possono spiegare il ritardo nella risposta e il suo carattere palesemente burocratico.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), pur apprezzando l'impegno profuso dal sottosegretario Ceriani per concordare un testo con la Commissione, si dichiara nettamente contrario al recepimento della modifica proposta dal Governo e sottolinea criticamente che anche la Presidenza del Senato si è sostanzialmente piegata ai *diktat* del Ministero della giustizia. A suo parere, infatti, l'autorizzazione presidenziale al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge avrebbe dovuto essere incondizionata, o, in alternativa, ritiene che essa avrebbe dovuto essere negata in considerazione del carattere vincolante, per il Governo, della modifica richiesta, la quale – pur dandone per scontata la reiezione da parte della Commissione – avrebbe dovuto, più correttamente e opportunamente, essere presentata sotto forma di emendamento.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea la legittimità della riassegnazione in sede deliberante da parte del Presidente del Senato, con il rispetto della condizione posta dal Governo, dovendosi configurare come un atto dovuto, dal momento che la modifica in questione è stata configurata come condizionante nella risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

La seduta termina alle ore 15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

457^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3556) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria**351^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
GARRAFFA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GARRAFFA comunica che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti 5.0.3, 34.82, 34.284 (testo 3) e 34.117 (testo 3), pubblicate in allegato al resoconto.

Informa altresì la Commissione che i relatori hanno presentato alcune proposte di coordinamento formale al testo del decreto-legge, pubblicate in allegato al resoconto, che saranno votate al termine dell'esame degli emendamenti.

In considerazione del fatto che non sono pervenuti ulteriori pareri dalla Commissione bilancio, propone quindi di sospendere la seduta e di riprenderla non appena la 5^a Commissione si sarà espressa sugli emendamenti non ancora esaminati.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 12.

Il presidente GARRAFFA, preso atto che non sono pervenuti ancora ulteriori pareri da parte della Commissione bilancio sugli emendamenti ancora da esaminare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,05.

**NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)**

5.0.3 (testo 2)

GRILLO, GALLO, Giancarlo SERAFINI, BALDINI, CAMBER

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La «*web reputation*» è l'azione di Comunicazione digitale realizzata in Rete per la manutenzione, valorizzazione, promozione e tutela della credibilità e della reputazione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni.

2. La fase di rilevazione della «*web reputation*» per essere considerata attendibile, fruibile e costituire riferimento di interesse pubblico e generale deve analizzare almeno l'85 per cento del traffico di rete rappresentato e deve indicare il periodo di rilevazione.

3. Nella «*web reputation*» le fasi di valutazione della produzione di senso dei contenuti rilevati, di cui al comma 1, e della loro polarizzazione rispetto all'oggetto di analisi, così come la determinazione dei servizi digitali, delle azioni di manutenzione e gestione da assumere per la tutela, valorizzazione, promozione di persone, prodotti, aziende, istituzioni, associazioni sono da realizzarsi sotto la esclusiva responsabilità di un professionista della comunicazione. Garanzia di correttezza la natura d'interesse pubblico e generale della sua professione che egli eserciti, come certificato dalla personale denuncia dei redditi, da almeno 5 anni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni assicura alle istituzioni, alla pubblica amministrazione, alle società a partecipazione pubblica, al sistema giudiziario e legale le attività di monitoraggio e di alta consulenza per ogni ambito di applicazione della «*web reputation*». L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge il supporto e la promozione per la conoscenza della «*web reputation*» verso i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è sede istituzionale per la definizione dei contenziosi e degli arbitraggi pertinenti la «*web reputation*». L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può delegare e può utilizzare la rete territoriale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni per la gestione delle attività disposte dal presente articolo anche con la creazione di una camera arbitrale e re-

gionale di riferimento per le persone, aziende, istituzioni, associazioni rappresentanti di riconosciuti interessi diffusi, interessati dalla *web reputation* per monitorare la *web reputation*, assicurare l'adeguata informazione normativa di riferimento a tutela dei diritti secondo le vigenti norme. Alle attività di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

34.287 (testo 4)

CASSON, GIARETTA, NEROZZI, STRADIOTTO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, VITA, SANGALLI, TOMASELLI, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 3, comma 19-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"19-*bis*. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni effettivamente utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali ai quali rimangono vincolate, in ragione delle caratteristiche storiche, monumentali e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione.

Le porzioni del compendio utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di salvaguardia della laguna rimangono nella disponibilità, in uso gratuito, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un periodo di vita utile alle opere di regolazione delle maree, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia, e quelli comunque necessari alle riferite esigenze, ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio. I relativi canoni di concessione già previsti o che dovranno essere richiesti a operatori economici o istituzionali saranno versati direttamente al comune di Venezia. Resta confermato e garantito l'uso gratuito già concesso alla Fondazione "La Biennale di Venezia" e al CNR.

Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione manutenzione del Sistema MOSE, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manuten-

zione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale.

L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune di Venezia, con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla perimetrazione e delimitazione delle rispettive aree del compendio, in modo da garantirne anche la piena accessibilità, e alla consegna dello stesso al comune di Venezia. Tutte le somme ricavate a qualsiasi titolo per effetto dell'utilizzo del compendio rimangono vincolate al recupero, alla salvaguardia, alla gestione e alla valorizzazione dell'Arsenale."»

34.82 (testo 2)

GASPARRI, CALDEROLI, VIESPOLI, DE ANGELIS, SBARBATI, SERRA, POLI BORTONE, FLERES, QUAGLIARIELLO, GRILLO, FAZZONE, CASTELLI, PASTORE, PISCITELLI, CASTIGLIONE, SPEZIALI, GALLO, BALDINI, BIANCONI, GRANAIOLA

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il periodo: "entro il 31 dicembre 2015 è prorogato" le parole "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2045"».

34.117 (testo 4)

CONTINI, GERMONTANI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«34-bis.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012, i titolari di impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, possono optare, di anno in anno, per l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di cui al punto 7 della tabella 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anziché quello di cui al

punto 6 della tabella medesima. Il beneficio di cui al precedente è condizionato all'applicazione del coefficiente a un limite massimo di 5.800 MWh annui per MW installato, ovvero di 6.500 MWh annui per MW installato per gli impianti operanti in assetto cogenerativo o collegati alla rete di trasmissione mediante reti interne di utenza, nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, e all'applicazione di un coefficiente pari a zero per le ore eccedenti i predetti limiti. I soggetti interessati ad optare per il beneficio di cui al primo periodo del presente comma ne fanno richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 31 dicembre di ogni anno per averne diritto l'anno successivo autocertificando altresì il rispetto delle condizioni richieste. Il GSE emette nella quantità richiesta in base all'applicazione dei nuovi coefficienti i relativi certificati verdi con frequenza mensile".

2. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili di potenza installata inferiore a 1 MWh, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, al fine di assicurare al congruità della remunerazione della tariffa omnicomprensiva, per il periodo 2013-2017 è applicato un incremento del 15 per cento della tariffa, di cui alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la contestuale riduzione del 15 per cento delle ore di producibilità dell'impianto medio standard o di un tetto unico fissato, limitatamente all'incentivo corrisposto.

3. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza nonché per quelli realizzati nelle iniziative di reindustrializzazione e aree in situazione di crisi industriale disciplinati da appositi accordi di programma, che entrano in esercizio entro la data del 30 aprile 2013, il prezzo di cessione dell'energia elettrica Re per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009.

4. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il GSE emette un apposito regolamento contenente le modalità di presentazione della richiesta per l'esercizio dell'opzione prevista dal precedente comma 18-*bis*, nonché le modalità applicative di quanto previsto ai precedenti commi 18-*ter* e 18-*quater*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di consultazione con i produttori di bioliquidi sostenibili al fine di individuare le linee di sviluppo di nuove culture dedicate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non prevalentemente legate al settore agroalimentare, al fine di realizzare un minor impatto degli impianti alimentati da bioliquidi sulle tariffe energetiche.».

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL TESTO DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)**

2. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 62, comma 1, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «quinto comma».

Al comma 1, capoverso Art. 62, comma 6, sostituire le parole: «, di cui all'articolo 8» con le seguenti: «ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8».

Al comma 3, sostituire le parole: «decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010» con le seguenti: «decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010».

3. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» sopprimere le seguenti: «di cui al».

Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Al comma 6, capoverso Art. 12, inserire la seguente rubrica: «(Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica)».

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 1, lettere c) e d), sopprimere le parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989».

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166».

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 5, sostituire le parole: «all'articolo 17» con le seguenti: «al comma 2».

5. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, capoverso Art. 6-bis, comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposizione».

Al comma 3, capoverso Art. 6-bis, comma 4, sostituire le parole: «con proprio regolamento» con le seguenti: «con proprio decreto» e le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposizione».

6. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche».

7. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: «il lavoratore comunica» con le seguenti: «la lavoratrice e il lavoratore comunicano».

8. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «dal presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Al comma 13, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».

Al comma 16, sostituire la parola: «decreto» con la seguente: «articolo».

9. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 52, comma 1, sopprimere le parole: «Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.».

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «comma 7».

10. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 4, sopprimere le parole: «delle scuole superiori».

Al comma 8, sostituire la parola: «alunni», ovunque ricorre, con la seguente: «studenti».

11. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole: «delibera CIPE 20 gennaio 2012» con le seguenti: «delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012», le parole: «decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993» con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» e le parole: «decreto legislativo 30 maggio 2011» con le seguenti: «decreto legislativo 30 maggio 2008».

12. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 6, sostituire la parola: «regolamento» con le seguenti: «il decreto».

Al comma 8, sostituire le parole: «disponibili e» con le seguenti: «disponibili a».

13. Coord. 1.

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «12 dicembre 2012» con le seguenti: «12 novembre 2011».

Al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome».

14. Coord. 1.

I RELATORI

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» inserire la seguente: «è».

Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: «esistente» con la seguente: «esistenti».

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «di cui al comma 10 lettera a) del presente articolo» con le seguenti: «di cui alla lettera a)».

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60 giorni dalla» inserire la seguente: «data».

15. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: «ad esse spettanti» con le seguenti: «ad essi spettanti».

Al comma 5, sostituire le parole: «di concerto con il Ministero» con le seguenti: «di concerto con il Ministro».

17. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: «I creditori» premettere la seguente: «2.».

18. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 14-bis, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Si applica l'articolo 14, comma 5».

Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 14-ter, comma 1, sostituire le parole: «per il quale ricorrono i presupposti» con le seguenti: «per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità».

Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 14-novies, comma 4, sostituire le parole: «sesto comma» con le seguenti: «settimo comma».

Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 15, comma 10, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «sesto comma».

19. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministro» con le seguenti: «il Ministro».

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, con le seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «Ministero dell'economia e finanza» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «stipulate» con le seguenti: «o accordi di programma stipulati».

20. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «tre nominati» con le seguenti: «quattro nominati».

Al comma 8, dopo le parole: «e comunali» inserire la seguente: «e».

Al comma 12, lettera b), sopprimere le parole: «, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 16 del presente decreto-legge».

Al comma 16, sostituire le parole: «servizi e fruibili» con le seguenti: «servizi fruibili».

21. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126» con le seguenti: «relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 2005».

22. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 6, sostituire le parole: «L'offerta di cui al comma 4» con le seguenti: «L'offerta di cui al comma 5».

23. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «mutua» con la seguente: «mutuo».

24. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: «nella parte I,».

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,».

25. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 2, lettera h), numero 3) sostituire la parola: «licenziatario» con la seguente: «licenziataria».

Al comma 3, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

Al comma 6, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

Al comma 8, sostituire le parole: «al comma 2» con le seguenti: «ai commi 2 e 3».

26. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'articolo 2479, comma 5» con le seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma».

27. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «la quale» con le seguenti: «i quali».

Al comma 3, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione».

28. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «dallo stesso» con le seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25».

Al comma 3, sostituire le parole: «attività di cui al comma 1» con le seguenti: «attività di cui al comma 2», la parola: «massima» con le seguenti: «rispetto al periodo» e la parola: «territoriale» con la seguente: «provinciale».

Al comma 4, sostituire le parole: «presente decreto» con le seguenti: «presente articolo».

Al comma 7, sopprimere le parole: «, dall'altra,».

30. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «o 50-quinquies» con le seguenti: «e 50-quinquies».

Al comma 5, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

Al comma 6, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

31. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «all'articolo 25, comma 4, in» con le seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in».

32. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «conversione in legge» con le seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

Al comma 7, dopo la parola: «presenta» inserire le seguenti: «alle Camere».

33. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: «dal 2012» con le seguenti: «dal 2013».

34. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 7, dopo le parole: «n. 98,» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al comma 18, sostituire le parole: «il servizio» con le seguenti: «al servizio» e le parole: «la gestione» con le seguenti: «alla gestione».

35. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 18-bis» con le seguenti: «all'articolo 14, comma 18-bis,».

36. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 5, sostituire le parole: «convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 133».

Al comma 6, sostituire le parole: «14 marzo 2004» con le seguenti: «14 marzo 2005».

Al comma 7, capoverso lettera m), sostituire le parole: «del decreto legislativo n. 152 del 2006» con le seguenti: «del presente decreto».

Al comma 9, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «secondo comma».

38. Coord. 1

I RELATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «alle lettere b), ii) e iv),» con le seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)».

Plenaria**352^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CURSI comunica che non sono ancora pervenuti nuovi pareri da parte della Commissione bilancio ai restanti emendamenti da esaminare.

Propone pertanto di sospendere i lavori in attesa dei richiamati pareri.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 20.

Il presidente CURSI annuncia l'avvenuta presentazione da parte dei relatori dei seguenti emendamenti: il 33.100, interamente sostitutivo dell'articolo 33; il 34.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 34; il 34.0.100 e il 34.0.200, recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34, che sono pubblicati in allegato al resoconto.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 11 di domani, venerdì 30 novembre.

La Commissione conviene.

Non essendo pervenuti nuovi pareri da parte della Commissione bilancio, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)

Art. 33.

33.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)

1. In via sperimentale, per favorire 100 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta utilizzabile in compensazione esclusivamente dei versamenti relativi all'IRES e all'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto.

2. La non sostenibilità del piano economico finanziario e l'entità del credito di imposta entro il limite di cui al comma 1, al fine di conseguire l'equilibrio del piano medesimo anche attraverso il mercato, è verificata dal Cipe con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la medesima delibera sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento,

determinazione e monitoraggio del credito d'imposta, nonché per la ridefinizione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.

3. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, sono riconosciute, altresì, per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle reti NGN sul territorio nazionale, di importo inferiore a 100 milioni di euro.

4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le condizioni, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai soggetti di cui al comma 1, in relazione alla quota degli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo delle reti NGN. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 3 sono incrementate del 15 per cento qualora gli investimenti siano relativi a progetti di sviluppo delle reti NGN nelle aree territoriali del Mezzogiorno.

5. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la ridefinizione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.»

6. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società" sono aggiunte le seguenti: "operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società".

7. All'articolo 163, comma 2, lettera *f*), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera".

8. All'articolo 33, comma 8-*quater*, nono periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "di valorizzazione rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "di conferimento ai fondi di cui al presente comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-*bis*, rientrano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio per la gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti, che può avvalersi, a tal fine, del supporto tecnico specialistico della società Difesa Servizi s.p.a, sulla base di apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata società, alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente ai commi da 9 a 12 e 14."

9. I canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno- Civitavecchia, tratto Cecina – Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

10. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole: "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211"

11. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 è soppresso.

12. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare agli istituti finanziari delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate relative ai contributi statali per il funzionamento e alle tasse, soprattasse e contributi universitari, valutate ai fini del calcolo del limite di indebitamento di cui al

comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 206, comma 2, 159, commi 1, 2 lettera b), 3 e 4, e 220, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'art. 8, comma 1, lettera a, del citato decreto.

13. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 28, al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento";

dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013";

b) al comma 28-ter:

al primo periodo, la parola: "forniture" è soppressa;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

14. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 28:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonché da parte della società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 7 gennaio 2010, n. 39, ovvero attraverso il rilascio da parte del responsabile dell'adempimento di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la correttezza dei versamenti delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti im-

piegati nell'ambito dell'appalto e, per le prestazioni rese nel medesimo ambito, della corrispondente IVA dovuta sulle stesse";

2) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "L'appaltatore può in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento.";

3) dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.";

b) al comma 28-ter:

1) al primo periodo, le parole ", forniture" sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni i contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".

15. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 28 e 28-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248 nella formulazione previgente.

16. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 5, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

17. Alla copertura degli oneri di cui al comma 16, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2012 al 2020, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55,

comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

18. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: "affida" è sostituita dalle seguenti: "può affidare".

19. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, pre-dispone un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

20. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 19, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-bis, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma. Ai maggiori oneri di cui ai

commi 19 e 20 si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 21.

21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 34.

34.1000

I RELATORI

Sostituire l'articolo 34, con il seguente:

«Art. 34.

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2 Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea C(2009) 8112 del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011 relativa agli aiuti di Stato C/38/B/2004 e C13/2006, sono versate dalla stessa Cassa Conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo,

ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'articolo 1, comma 4 alla lettera c) del decreto 5 luglio 2012, recante: "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" sostituire: "entro il 31 dicembre 2012" con "entro il 31 dicembre 2013"

4. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "agroforestali e fotovoltaiche" sono aggiunte le seguenti: ", eoliche, per impianti di potenza non superiore ai 200 KWp. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con effetto dal gennaio del 2011, gli impianti di cui all'articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, hanno diritto al riconoscimento dell'energia prodotta in cogenerazione secondo le norme in vigore alla data della loro entrata in esercizio o, in alternativa, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 20 del 2007 e al decreto 4 agosto 2011 del Ministero dello sviluppo economico.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi.»;

b) il comma 19-*bis* è sostituito dal seguente:

"19-*bis*. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni.

Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione "La Biennale di Venezia", in virtù della natura e delle funzioni assolute dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Comune."

7. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente".

8. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

9. In considerazione dell'eccezionale rilevanza degli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana nei confronti del BIE per la realizzazione dell'evento Expo 2015 nei termini stabiliti, la riduzione lineare di cui all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica nei confronti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Alla compensazione degli effetti finanziari, si provvede con corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nelle missioni di spesa di ciascun Ministero.

10. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".

11. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professio-

nisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

12. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

13. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 11 e 12 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

14. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 11 a 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

15. Per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si fa fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani nel limite di euro 2.469.000 per l'anno 2013 ed euro 1.531.000 per l'anno 2014, nonché nel limite di euro 2.722.000 per l'anno 2014, di euro 4.253.000 per l'anno 2015 e di euro 1.785.000 per l'anno 2016, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al netto delle risorse destinate alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: «La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2014 all'importo di euro 9.278.000, per l'anno 2015 all'importo di euro 7.747.000 e per l'anno 2016 all'importo di euro 10.215.000».

16. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 5, un contingente di 28 unità di personale adibito alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, poste in capo al concedente. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale complessivamente trasferito, in servizio alla data del 31 maggio 2012 con rapporto di lavoro subordinato a tempo in-

determinato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa. Conseguentemente, l'ammontare corrispondente alla spesa complessiva dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali come da bilancio esercizio 2011, nonché l'importo dei costi del contingente di personale aggiuntivo trasferito e le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, sono versati da ANAS all'entrata del bilancio dello Stato pro quota per l'anno 2012 per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dall'anno 2013, ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ivi incluse le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di concedente, si fa fronte con la quota di ricavi conseguiti dalle sub concessioni sul sedime autostradale, da corrispondere al concedente ai sensi degli atti convenzionali, che deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato, nonché con le maggiori entrate correlate ai canoni spettanti allo Stato di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente, la quota dei canoni di cui all'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, versata direttamente ad ANAS dai concessionari autostradali è pari al 38%. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: "alimentari e forestali," sono aggiunte le seguenti: "dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e da ANAS, per i servizi operativi di tutela della sicurezza stradale,"

18. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al nono periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

19. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6 le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013" e le parole: "predispongono lo schema di convenzione che successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1 sottoscrive con Anas S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "sottoscrivono la convenzione";

al comma 9 le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2013" e l'ultimo periodo è soppresso.

20. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sorte a partire dalla data di cui all'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

21. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la corrispondente dotazione organica tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di trentadue unità, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

22. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

23. Nelle more del completamento dell'*iter* delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

24. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro di 4.000.000, per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate prevista, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2012, all'importo di euro 8.000.000 e per l'anno 2013

all'importo di euro 8.620.000". All'Allegato 1, dopo le parole: "(diritti della motorizzazione Civile)" inserire le seguenti: "nel limite massimo pari a un milione di euro".

25. Al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie istituita con decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale deliberata dal comitato direttivo di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, la citata Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, anche in deroga a quanto previsto agli articoli 2 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., è autorizzata ad assumere fino a 60 unità di personale, avviando le procedure concorsuali volte al reclutamento di tali risorse previo espletamento, per 20 di esse, delle relative procedure di mobilità.

26. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

27. Per le finalità di cui al presente articolo è fatto obbligo di dare attuazione alla normativa nazionale in materia di trasporti di cui al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, che, come da direttiva comunitaria TPED 2010/35/UE, uniforma le tecniche e le economie di gestione dei trasporti europei, anche per la riduzione dei costi e delle emissioni ambientali. È dunque consentito anche per il trasporto pubblico locale, così come per l'autotrazione pubblica e privata, terrestre, agricola e per la navigazione e la pesca marittima e delle acque interne, l'impiego contemporaneo e la distribuzione multi prodotto alla pompa dei carburanti liquidi e di quelli gassosi, metano, gpl e biogas, compressi, liquefatti e criogenici, nel rispetto della normativa antincendio vigente in materia. Agli adempimenti previsti per l'attuazione di quanto sopra disposto, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

28. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.»;

b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.

29. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 8 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera c) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al Cipe, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6.";

30. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

31. All'articolo 2-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";

b) all'ottavo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "e per la quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".

32. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

33. Per gli impianti sottoposti alla direttiva 2003/87/CE, che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, ai fini della restituzione delle quote CO₂ per il periodo 2013-2020, la percentuale di cui all'art. 11-bis paragrafo 8 terzo comma della direttiva 2003/87/CE, con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, è elevata fino a concorrenza del limite di utilizzo dei crediti, anche in un'unica soluzione, che, i suddetti impianti, avrebbero maturato ai sensi dell'art. 7.1 della Decisione di assegnazione 2008-2012.

34. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive integrazioni e modificazioni e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.

35. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 e di cui all'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano ai servizi di cui al presente comma.

36. Al decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2-*bis* le parole da "le predette società" a "e per consulenze." sono soppresse;

dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 76 comma 7, partecipano al conseguimento dei divieti o limitazioni alle assunzioni e alle misure di contenimento delle spese del personale previste per l'amministrazione controllante. Nel caso in cui, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'amministrazione controllante, comprendente i valori relativi alle società di cui al primo periodo, sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, l'amministrazione controllante, per il perseguimento dell'obbligo di rientro nel suddetto limite, assoggetta le predette società, sulla base di criteri di valutazione dell'efficienza, al divieto di assunzione del personale.

Dette società, adottano inoltre propri provvedimenti recanti misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva

o indennitaria e per consulenze per concorrere al rientro nel suddetto limite del 50 per cento.

Nel caso in cui l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dell'amministrazione controllante comprendente i valori delle spese del personale delle società di cui al primo periodo sia inferiore al 50 per cento, le società partecipate, a condizione di non portare la predetta incidenza oltre tale soglia, possono procedere a nuove assunzioni entro il limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.";

2) All'articolo 76, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo dopo le parole "e con qualsivoglia tipologia contrattuale," sono inserite le seguenti: "fermo restando l'obbligo del rispetto del predetto limite,";

al terzo periodo, le parole "ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo" sono sostituite con le seguenti "le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui la percentuale di incidenza delle spese del personale di cui al primo periodo del presente comma sia superata in base al computo effettuato calcolando".

37. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 35. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

38. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

39. All'articolo 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni tutti i soggetti operanti, anche in regime di autorizzazione, nei servizi di pubblica utilità al fine di realizzare e gestire un singolo impianto o infrastruttura, o di adottare i relativi interventi di potenziamento".

40. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Restano ferme le previsioni di cui all'ar-

ticolo 218 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza economica".

41. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi di cui al comma 1 del presente articolo."

42. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale e".

43. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

44. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

45. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole "costi *standard*", sono aggiunte le seguenti: "che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma e".

46. Al comma 2, dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal venditore, per un importo complessivo non inferiore al 70 del contributo previsto dal medesimo comma 1";

2) alla lettera c) sostituire le parole "almeno dieci anni prima" con le parole "almeno cinque anni prima".

47. I commi da 35 a 38 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

48. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, al numero 18) sono sopresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e qualora ne ricorrano le condizioni l'articolo 125.

49. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui", sono sopresse.

50. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*bis*.1. Agli impianti pilota di cui al comma 1, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW verrà determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico."

51. All'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto competente, al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

52. Per gli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50 per cento da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto.

53. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28».

54. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condi-

zioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.

55. Per il compimento delle attività di cui al comma 54 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di Times New Roman, 128 > 9.000.000,00 - a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 - che confluisce sull'apposita contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3948/2011, che viene all'uopo intestata al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

56. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

57. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

58. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

59. È autorizzata la spesa di 1.697.300 euro quale finanziamento integrativo del Fondo nazionale di Garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, di cui all'articolo 100 del codice del consumo emanato con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, da utilizzare nell'anno 2013 per far fronte alle richieste di rimborso del consumatore turista ancora non liquidate per carenza delle relative disponibilità finanziarie. Al relativo onere si provvede mediante uti-

lizzo di corrispondente quota delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 58.

60. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

61. L'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

62. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

63. La lettera *d-ter*) del comma 1, dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituita dalla seguente: "*d-ter*) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta per defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;".

64. Le risorse a valere sull'articolo 6 della legge 4 agosto 1990 n. 240, sull'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997 n. 454, sulla legge 20 dicembre 1996 n. 641 e sulla legge 8 agosto 1995 n. 341, rese disponibili, sono destinate:

a) per l'importo di 5 milioni di euro al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione nelle more dell'entrata in esercizio degli Interporti di Catania Bicocca e Termini Imerese, relativamente agli anni 2013, 2014 e 2015. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a trasferire i relativi fondi alla Società degli Interporti Siciliani SpA, organismo di diritto pubblico. A tale scopo il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti stipulerà apposita Convenzione con la Società degli Interporti Siciliani in cui saranno stabiliti tempi e modalità di erogazione delle somme;

b) per l'importo di 6 milioni di euro al fine di estendere alle strutture logistiche intermodali di ex Il livello gli interventi di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alla legge 27 dicembre 2006 n. 296, al DPR 27 settembre 2007 n. 227 e al DM 14 dicembre 2007 n. 207;

c) per l'importo di 6,5 milioni di euro per il potenziamento della Rete Nazionale degli Interporti. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvederà a redigere il piano degli interventi e il relativo riparto di spesa.

65. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure di liberazione delle somme di cui al precedente comma entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione.

66. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono aggiunte le seguenti: "dei commercianti al dettaglio".

67. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".

68. All'articolo 16, comma 5-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "né obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolute le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli artt. 1766 e seguenti del C.C. che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 dell'articolo 50-bis del DL n. 331/1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".

69. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, di cui all'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, maturati per somministrazione, forniture e appalti sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio.

70. Al fine di rendere la struttura amministrativo – contabile del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

71. Gli oneri per la gestione ed il mantenimento del servizio di radio-comunicazione marittima denominato "sistema globale di comunicazione per l'emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS – *Global Maritime Distress and Safety System*)", di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 51, e discendenti dalla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, alla quale l'Italia ha aderito con legge 23 maggio 1980, n. 313, in considerazione della natura di spese obbligatorie ricorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono riportate nell'elenco previsto dall'articolo 6, comma 3, della medesima legge.

72. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

73. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies* – 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento degli Affari regionali) il turismo e lo sport.

74. L'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»

75. All'articolo 22 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione," inserire le seguenti: «di Retitalia Internazionale S.p.A.,»;

b) al comma 1, sostituire le parole: "e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione" con le seguenti: ", l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.";

c) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni

svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.";

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "degli enti" con le seguenti: "dei soggetti".

76. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente "Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";

c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le parole "e il Ministero della Giustizia".

77. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, la parola "quattro" è sostituita con "sette";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, la parola "tre" è sostituita con "sei";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, la parola "sei" è sostituita con "nove" e le parole "anche se cessati dall' esercizio" sono soppresse;

d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni."

e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 11, comma 5, le parole "Il giudizio di non idoneità è motivato." sono sostituite con le seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.";

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, e *h)* non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

78. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

«Art. 285 – Caratteristiche tecniche»

Punto 32 – "Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288"

79. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 21, lettera *b*), capoverso comma 3-*bis*, la parola "fax" è soppressa.

80. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, lettera *a*), le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi dodici mesi*";

b) al comma 11, lettera *b*), le parole "*nel medesimo periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*negli ultimi diciotto mesi*";

c) al comma 21, le parole "*, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo*" sono sostituite dalle seguenti: "*; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione*";

d) al comma 22, le parole "15" sono sopresse;

e) dopo il comma 24 è inserito il seguente: "*24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola*";

f) il comma 31 è sostituito dal seguente: "*Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30*";

g) all'articolo 2, comma 71, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: "*c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223*";.

81. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 31 è sostituito dal seguente: "31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164 con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale";

b) al comma 32, lettera a), le parole "rispetto a quanto garantito dall'ASpI" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali".

82. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria";

b) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243 che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione".;

83. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione. In tal caso il Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, già Fondo per l'Occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993, n.236, è incrementato, per l'anno 2013, della parte di risorse relative al finanziamento, nelle medesime Regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga. La parte di risorse relative alle misure di politica attiva è gestita dalle Regioni interessate. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

84. Per il supporto all'attività dell'Agenzia per l'Italia digitale, all'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.a., nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale previa procedura selettiva, da effettuarsi all'esito del perfezionamento dei trasferimenti di cui ai commi 3 e 4, sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico.

b) al comma 5, dopo le parole: "dell'Agenzia", sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compreso il personale proveniente dalla società Retitalia Internazionale S.p.a."

85. In considerazione di quanto disposto al comma 23, sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di euro 1,5 milioni per l'anno 2013 e di euro 1 milione per l'anno 2014, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della Rete Logistica Nazionale, a valere sulle risorse di cui al comma 89.

86. Le risorse indicate al comma 85 sono destinate alla sperimentazione, su vasta scala, degli apparati di bordo (OBU) - installati a bordo dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci e finalizzati al tracciamento dei percorsi operati dai predetti veicoli, e alla fruizione dei servizi assicurati dalla Piattaforma Logistica Nazionale - allo scopo di definire protocolli di trasmissione e standard costruttivi unificati, anche in relazione all'evoluzione delle tecnologie di settore, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

87. Al soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, possono essere destinati ulteriori finanziamenti e contributi che si renderanno disponibili, finalizzati al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate all'uopo rese compatibili di proprietà ovvero in uso ai nodi logistici quali porti, centri merci e piastre logistiche. Al fine di garantire il più efficace coordinamento e l'integrazione tra la Piattaforma Logistica Nazionale e le piattaforme ITS locali, le Autorità Portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere detenuta da Interporti e Autorità Portuali. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti emanerà apposite direttive per garantire l'attuazione del comma 4 dell'articolo 61 bis della legge 24 marzo 2012, n. 27.

88. Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia nella gestione della Rete Logistica Nazionale, il soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, elabora un piano di individuazione e di localizzazione di aree per il ricovero dei flussi di merci eccedenti (buffer) di supporto ai nodi logistici ed intermodali, presentando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposito studio di fattibilità corredato dal relativo piano economico-finanziario. Per la produzione degli elaborati di cui al presente comma è riconosciuto il contributo di euro 500.000,00 a valere sulle risorse di cui al comma 89.

89. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 85 e 88 si provvede a valere sui fondi residui di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, alla legge 8 agosto 1995, n. 341 e alla legge 20 dicembre 1996, n. 641, all'uopo resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti." Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare con UIRNet SpA, apposita convenzione attuativa delle disposizioni di cui al presente Comma ed ai commi 85 e 88."

90. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa comunitaria."

91. Il comma 3 dell'articolo 6 del DPR 207/2010 è sostituito dal seguente

"3. Salva la facoltà da parte degli operatori economici interessati, di produrre il documento unico di regolarità contributiva, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del codice;

per la stipula del contratto;

per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, solo ed esclusivamente prima della emissione del certificato di pagamento da parte del responsabile unico del procedimento;

per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale. Per le finalità di cui al presente punto,

l'acquisizione d'ufficio del DURC è di esclusiva competenza dell'Ente Appaltante."

92. Il comma 6 dell'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 è sostituito con il seguente:

"6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce il documento unico di regolarità contributiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 6 c. 3 DPR n. 207/2010.

93. Il comma 1 dell'articolo 44-*bis* del DPR n. 445/2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183, è sostituito dal seguente:

"1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni precedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Resta salva la facoltà degli operatori economici interessati di produrre il documento unico di regolarità contributiva nell'ipotesi di cui all'art. 6 comma 3 DPR n. 207/2010 lett. *a)*, *b)* *c)* e *d)*. In tali ipotesi sulla certificazione richiesta dai soggetti privati, non sarà apposta la dicitura di cui all'art. 40, comma 02, DPR n. 445/2000 come modificato dalla legge 12.11.2011 n. 183."

94. Il comma 02 dell'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000, come modificato dalla Legge 12.11.2011 n. 183 è così modificato:

"02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di richiesta da parte degli operatori economici interessati del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 44-*bis*, comma 1, secondo periodo, del DPR n. 445/2000."

95. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle imprese, che alla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto, non sono in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute anche a ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione e che per tali ragioni risultino debtrici nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate e che non sono mai state fatte oggetto di provvedimenti per fatti riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli obblighi fiscali previdenziali e contributivi, la partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione di lavori, dichiarando la propria condizione all'atto della domanda o accettazione dell'invito.

96. Il decreto di cui al comma precedente, altresì, definisce:

a) i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all'Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, comprensive di ogni sovrattassa e sanzione maturate fino a tale data, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l'esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari;

b) i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente al fine di garantire il totale recupero dei crediti vantati dagli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente e la continuità operativa dei medesimi.».

97. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi."

98. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall'articolo 56 comma 1-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le suddette permute saranno attuate, in deroga alla legge n. 392/1941, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge n. 148/2011"

99. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23-*sexies*:

1) al comma 1, lettera a), le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2013";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-*bis*. Il Ministero è altresì autorizzato a sottoscrivere, oltre i limiti indicati al precedente comma, Nuovi Strumenti Finanziari e azioni ordinarie di nuova emissione dell'Emittente, fino a concorrenza dell'importo degli interessi non pagati in forma monetaria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 23-*decies*, comma 4.";

b) all'articolo 23-*septies*:

1) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Emittente comunica al Ministero la data in cui intende procedere al riscatto unitamente alla richiesta di cui all'articolo 23-*novies*, comma 1.";

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*decies*.";

c) all'articolo 23-*octies*:

1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dalla data di sottoscrizione, e fino all'approvazione del Piano da parte della Commissione europea, l'Emittente non può deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.";

2) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il precedente periodo non trova applicazione, nei limiti in cui ciò risulti compatibile con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai casi in cui la facoltà dell'Emittente di non corrispondere la remunerazione sugli strumenti finanziari in caso di andamenti negativi della gestione non comporti la definitiva perdita della remunerazione ma un differimento della stessa, ovvero ai casi in cui tale facoltà non possa essere esercitata in ragione dell'operare, al ricorrere di determinate condizioni, di altre disposizioni contrattuali, tali che il mancato pagamento della remunerazione determina un inadempimento al contratto."

d) all'articolo 23-*novies*:

1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) la computabilità dei Nuovi Strumenti Finanziari nel patrimonio di vigilanza";

3) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel termine di cui al comma 2 la Banca d'Italia rilascia altresì l'autorizzazione al riscatto degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.";

e) all'articolo 23-*decies*:

1) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi sono pagati in forma monetaria fino a concorrenza del risultato dell'esercizio come risultante dall'ultimo bilancio dell'Emittente, al lordo degli interessi stessi e dell'eventuale relativo effetto fiscale e al netto degli accantonamenti per riserve obbligatorie.";

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito al comma 3, sono corrisposti mediante assegnazione al Ministero del corrispondente valore nominale di Nuovi Strumenti Finanziari di nuova emissione o di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato.";

f) all'articolo 23-*undecies*:

1) al comma 2, le parole "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni", e le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque giorni";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari nei termini stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento."».

100. *Conseguentemente*, la rubrica è così modificata: "(Disposizioni attuative del regolamento UE n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, nonché in materia di emissione di strumenti finanziari)

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 34-*bis*.

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finan-

ziamento previste, la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro 30 giorni dalla stipula alle competenti commissioni parlamentari.

2. Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere solo di intesa con le Regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.a. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed

ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La Società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le Regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.a.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Società Stretto di Messina S.p.a. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo, sono preventivamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti e dei mezzi di copertura finanziaria posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 34-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di

cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono inserite le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".»

34.0.200

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il periodo: "entro il 31 dicembre 2015 è prorogato" le parole "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2045".»

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria**368^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre scorso.

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, ricorda che nella precedente seduta ha illustrato il *curriculum* del candidato.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, indice quindi la votazione.

Partecipano al voto i senatori PIGNEDOLI (*PD*) (in sostituzione del senatore Adragna), BIANCHI (*PdL*), BLAZINA (*PD*), CARLINO (*IdV*), CASTRO (*PdL*), GHEDINI (*PD*), GIULIANO (*PdL*), ICHINO (*PD*), MORRA (*PdL*), NEROZZI (*PD*), LIVI BACCI (*PD*) (in sostituzione del senatore Passoni), ROILO (*PD*), SPADONI URBANI (*PdL*) e TREU (*PD*).

La proposta di nomina risulta approvata, con 12 voti favorevoli, un voto contrario e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 14,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

392^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ, constatata l'assenza del numero legale necessario per procedere all'esame degli atti comunitari nn. 576, 595 e 628, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 29 novembre 2012

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (n. COM (2012) 576 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (n. COM (2012) 628 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Lucio D'UBALDO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione del Direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella

(Svolgimento e rinvio)

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vice presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vice presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e cede la parola alla prof.ssa Fabrizia LAPECORELLA, che svolge una breve relazione introduttiva.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vice presidente*, propone di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta. Il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) concorda.

(Così rimane stabilito).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO, *vice presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati da Massimo D'ALEMA (PD), presidente, dai deputati Fabrizio CICCHITTO (PdL), Pietro LAFFRANCO (PdL) e Ettore ROSATO (PD) e dai senatori Giuseppe ESPOSITO (PdL), Achille PASSONI (PD) e Francesco RUTELLI (*Per il Terzo Polo-ApI-FLI*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Massimo D'ALEMA (PD), presidente, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 29 novembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 9,05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513)

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, segnala di aver predisposto, insieme con l'altro relatore, senatore D'Ubaldo, una relazione comune (*vedi allegato*). Invita quindi il senatore D'Ubaldo ad illustrarla.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, nel rilevare che la relazione condivisa con il senatore Franco illustra in modo dettagliato le misure contenute nello schema in esame, chiede alla Presidenza di essere autorizzato a consegnarla, per la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta.

Osserva quindi che lo schema di decreto all'esame della Commissione è un provvedimento mirato, che interviene su pochi punti specifici. Ciò peraltro non impedisce che le questioni in esso affrontate, con riferimento in particolare alle procedure di determinazione dei vincoli del patto di stabilità interno relativi a Roma Capitale e, in misura ancora maggiore, alle modalità di attribuzione dei finanziamenti statali concernenti gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e i livelli essenziali delle prestazioni, siano questioni assai complesse, che

sono state oggetto di confronto, anche da posizioni diverse, tra la Regione Lazio e il Comune di Roma.

Ricorda altresì che, il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012, di cui il comma 3 dell'articolo 1 del testo in esame propone l'abrogazione, è stato inserito sulla base del parere espresso dalla Commissione. L'abrogazione di tale disposizione, come illustrato nella relazione scritta, permetterebbe probabilmente di superare il contenzioso costituzionale promosso dalla Regione Lazio. D'altra parte, occorre che la Commissione valuti se le motivazioni per le quali aveva richiesto l'introduzione di tale disposizione possano considerarsi superate o conservino, in tutto o in parte, una loro validità.

In conclusione, sottolinea che la relazione presentata in modo concorde dai due relatori mira ad illustrare i contenuti dello schema di decreto in esame e le questioni in esso affrontate, lasciando aperta la possibilità che dal dibattito che sarà svolto in Commissione emergano considerazioni e suggerimenti che potranno essere accolti nella proposta di parere. Ai fini della formulazione di tale proposta segnala altresì che risulterebbe a suo giudizio utile svolgere l'audizione dei rappresentanti degli enti interessati dallo schema di decreto o, in ogni caso, sentire se essi abbiano interesse a illustrare alla Commissione la propria posizione per quanto concerne le misure contenute nell'atto in esame.

Il deputato Marco CAUSI (PD) ringrazia i relatori per le indicazioni fornite nella relazione. Osserva, in generale, che la Commissione si trova di fronte a una scelta riguardo alle modalità con cui impostare l'esame dello schema di decreto in oggetto. Per un verso, può considerare tale schema un mero intervento correttivo, limitandosi a valutare le poche questioni che sono oggetto delle misure in esso contenute. Per altro verso, invece, può ritenere che esso costituisca, sia pure nella fase finale della legislatura, un'utile occasione per un'ulteriore riflessione sul complesso dell'ordinamento di Roma Capitale. In tale ipotesi, la Commissione potrà anche integrare i contenuti dello schema in oggetto, affrontando, nel corso del suo esame e nel parere che verrà reso, anche altre questioni, in aggiunta a quelle già considerate nel testo trasmesso dal Governo.

Per parte sua, in linea con questa seconda impostazione, preannuncia che intende presentare, nel corso dell'esame, proposte volte ad inserire nel parere, che la Commissione andrà ad approvare, misure che intervengono anche su temi diversi rispetto a quelli che sono oggetto delle disposizioni dello schema adottato in via preliminare dal Governo. Anche da questo punto di vista concorda con il senatore D'Ubaldo sull'opportunità di svolgere un'audizione dei rappresentanti degli enti interessati.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Causi, osserva che dovrebbe in ogni caso essere acquisito l'avviso del Governo in merito all'ipotesi di inserire nello schema di decreto legislativo misure che attengono a questioni

diverse rispetto a quelle affrontate nel testo trasmesso dal Governo medesimo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel rinviare all'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta, le decisioni in merito all'organizzazione del prosieguo dei lavori della Commissione sullo schema di decreto in esame, dichiara peraltro di concordare con le valutazioni espresse dal senatore D'Ubaldo e dal deputato Causi in merito all'opportunità di sentire se i rappresentanti degli enti coinvolti siano interessati ad illustrare alla Commissione, in apposite audizioni, il proprio giudizio sui contenuti dello schema in esame. La Presidenza si attiverà pertanto in tal senso.

Autorizza quindi la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna della relazione predisposta dai due relatori (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61 recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale (Atto n. 513)

Relazione dei relatori sen. D'Ubaldo e sen. Paolo Franco

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione reca alcune disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, che è intervenuto in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Più precisamente, con il decreto legislativo n. 61, che ha fatto seguito al precedente decreto legislativo n. 156 del 2010, anch'esso vertente sulla medesima materia, si è inteso completare l'attuazione delle norme di delega previste all'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, disciplinando il conferimento di funzioni amministrative a Roma Capitale, il coordinamento con le amministrazioni dello Stato e i connessi profili finanziari.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 42, con cui si prevede che entro tre anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega possono essere adottati decreti legislativi integrativi e correttivi degli stessi nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.

Le disposizioni correttive contenute nello schema di decreto in esame riguardano principalmente i profili di carattere finanziario del decreto legislativo n. 61.

In particolare, all'articolo 1, dopo che, con il comma 1 si individua l'oggetto del provvedimento, con il comma 2 si integra il testo dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 61, che prevede, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno, che Roma capitale concordi con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma Capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

La disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame integra quanto stabilito dal decreto legislativo n. 61, stabilendo che gli obiettivi del patto di stabilità interno determinati per Roma Capitale con la procedura sopra richiamata possono essere comunque ridefiniti

nell'ambito del patto regionale cosiddetto integrato, vale a dire nell'ambito del patto che la Regione Lazio, al pari delle altre regioni, potrà concordare con lo Stato a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto disposto dal comma 17 dell'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2011). Il patto regionale ha per oggetto la definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi della regione stessa (esclusa la componente sanitaria) e di quelli degli enti locali del proprio territorio e può essere concordato dalla regione con lo Stato previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, ovvero, qualora tale organo non sia stato ancora istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali

Con il comma 2 dell'articolo 1 in esame, pertanto, la speciale procedura per la definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno riguardante Roma capitale, disciplinata dal decreto legislativo n. 61 (procedura che, in realtà, era già stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 e confermata da quella per il 2012), è coordinata con la disciplina generale del patto regionale integrato.

Il comma 3 dell'articolo 1 abroga il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, che ha previsto l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse aggiuntive destinate dallo Stato per gli interventi speciali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011.

Quest'ultimo articolo si riferisce ai livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità e prevede, tra l'altro, che con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – decreto che non risulta ancora adottato – sia effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

Il comma che è oggetto di abrogazione era stato introdotto nel decreto legislativo n. 61 anche per rispondere all'esigenza di rendere più brevi i tempi con cui Roma Capitale può disporre dei finanziamenti in questione. L'attribuzione di tali finanziamenti dallo Stato alla regione, che a sua volta li eroga agli enti locali, ha infatti comportato, nel caso specifico, un prolungamento dei tempi con cui le risorse risultano effettivamente disponibili per questi ultimi.

D'altra parte, la Regione Lazio, con ricorso del 24 luglio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61, lamentando la lesione della sfera di competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e denunciando la violazione del principio che lo Stato può allocare direttamente risorse finanziarie a favore degli enti locali solo in funzione perequativa, con esclusione del normale esercizio delle funzioni. L'abrogazione del suddetto comma permetterebbe pertanto di superare il contenzioso costituzionale.

La medesima considerazione vale anche per l'altra parte del ricorso della Regione Lazio, con cui sono state impugnate le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 12. Anche a proposito della procedura di definizione degli obiettivi del patto di stabilità interno per Roma Capitale, il ricorso lamenta la lesione della competenza concorrente regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, a causa dell'assenza, nell'ambito di tale procedura, di un qualsiasi intervento della regione. A tal fine nel ricorso si citano espressamente le previsioni relative al patto regionale integrato, in cui si esplicherebbe invece il ruolo costituzionalmente riconosciuto alle regioni in tale materia. Il riferimento al patto regionale effettuato con il comma 2 dell'articolo 1 in esame farebbe, pertanto, anche in questo caso, venir meno le ragioni del contenzioso.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, infine, introduce una disposizione relativa al patrocinio legale della gestione commissariale del piano di rientro dal debito pregresso di Roma capitale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'esigenza di un intervento legislativo su questo punto trae origine dal fatto che, essendo il Commissario straordinario un organo del Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è patrocinato in giudizio, sulla base della disciplina generale, dall'Avvocatura dello Stato. Per altro verso, le controversie di cui la gestione è parte riguardano la pregressa attività del Comune di Roma e su di esse evidentemente l'avvocatura comunale ha specifiche conoscenze e competenze.

Della questione è stata investita la stessa Avvocatura dello Stato che, con parere reso il 5 dicembre 2011, ha evidenziato come, pur in assenza di puntuali ed espresse previsioni normative, l'eccezionalità, del tutto particolare, della disciplina della gestione prevista dall'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, sembri escludere che la gestione commissariale possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e come essa, pertanto, debba continuare ad avvalersi, per il contenzioso in cui è coinvolta, dell'Avvocatura comunale.

Il tema è stato altresì affrontato nel corso dell'esame da parte della Commissione del precedente schema di decreto legislativo su Roma Capitale (quello che è diventato poi il decreto legislativo n. 61 del 2012). Nel parere approvato dalla Commissione è stata infatti inserita un'osservazione con cui si invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre misure volte a prevedere, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma Capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato.

La disposizione in esame interviene in questo senso, assicurando che, per il patrocinio nelle controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, la gestione commissariale si avvalga, senza oneri, delle strutture comunali, vale a dire dell'Avvocatura capitolina. Al tempo stesso sono fatti salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è corredato, come previsto dalla legge n. 42, dall'intesa espressa dalla Confe-

renza unificata, nonché dai pareri favorevoli espressi dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma e da Roma Capitale.

All'intesa della Conferenza unificata è allegata una proposta di integrazione, presentata dai rappresentanti dell'ANCI e promossa da Roma Capitale con cui si detta una disciplina transitoria rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61. Tale articolo ha definito una nuova disciplina della programmazione pluriennale degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica. Contestualmente è stata abrogata la normativa dettata dalla legge n. 396 del 1990. La proposta di integrazione è finalizzata a garantire, in fase transitoria, fino all'applicazione della nuova disciplina, la possibilità per Roma Capitale di rimodulare il programma di interventi finanziati ai sensi della legge n. 396. La rimodulazione è adottata dall'ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso in cui la rimodulazione comporti modifiche o sostituzioni di progetti inseriti nel programma, essa è approvata mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale.

In conclusione, ai fini della predisposizione, in qualità di relatori, della proposta di parere, si terrà conto di tutti gli elementi relativi ai contenuti dello schema di decreto, che sono stati illustrati in questa relazione, nonché delle indicazioni che potranno provenire dall'esame da parte della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Giovedì 29 novembre 2012

**Plenaria
188^a Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
MASCITELLI*

Interviene il direttore generale della ASL Roma E, dottoressa Maria Sabia.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del direttore generale della ASL Roma E, dottoressa Maria Sabia

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

La dottoressa Maria SABIA riferisce in ordine allo stato dei rapporti finanziari intercorrenti tra la ASL Roma E, la Regione Lazio e il Polo sanitario che ricomprende l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI) e l'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma. In particolare, per ciò che attiene all'esistenza di disponibilità finanziarie che possano essere destinate alla soddisfazione, almeno parziale, dei crediti da lavoro del personale sanitario, fa presente che vi sarebbero alcuni crediti, maturati dall'IDI a seguito dell'avvio della procedura concorsuale, astrattamente riconoscibili, ma sui quali è intervenuta una disposizione del Commissario *ad acta* che pre-

clude allo stato la liquidazione. Passa quindi – come da richiesta del Presidente – ad illustrare la distinta tematica relativa alla operatività del Poliambulatorio sito in località Labaro, comunicando che esso è stato temporaneamente chiuso per carenza di alcuni requisiti di sicurezza e verrà riaperto a breve, non appena conclusi i lavori necessari.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice BIANCONI e, a più riprese, i senatori GRAMAZIO, COSENTINO e il PRESIDENTE.

In sede di replica l'audita fornisce ulteriori delucidazioni in merito al sistema di pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate, precisando i rispettivi ruoli delle ASL e della Regione Lazio. Sottolinea, inoltre, come l'attuale condizione di criticità finanziaria esponga l'IDI e l'Ospedale San Carlo di Nancy al rischio che il procedimento in corso per l'accreditamento definitivo non vada a buon fine. Annuncia, infine, il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE, ringraziata l'audita per la collaborazione, rinvia ad una successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza ogni valutazione in ordine al prosieguo dell'istruttoria sui temi oggetto dei lavori odierni, prendendo atto della richiesta del senatore GRAMAZIO di invitare il Commissario *ad acta* Bondi ad assumere con urgenza le iniziative di propria competenza.

La seduta termina alle ore 9,30.

